

Sintesi della consultazione pubblica di cui alle delibere n. 238/13/CONS e n. 65/14/CONS in merito ai temi che si sottopongono nuovamente a consultazione pubblica.

INDICE

1 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI RILEVANTI.....	2
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI.....	2
1.2 METODOLOGIA.....	4
1.3 RISULTATI DELLA CLUSTER ANALYSIS	7
1.4 PASSAGGIO CENTRALE-COMUNE	8
2 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI	9
2.1 OSSERVAZIONI GENERALI SULLE METODOLOGIE DI COSTO PER I SERVIZI SU RAME E SU FIBRA	9
2.2 OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI PREZZI DEI SERVIZI SU RETE IN RAME	10
2.3 OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI PREZZI DEI SERVIZI SU RETE NGA	21
2.4 LE ASSUNZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DELLA RETE NGA E AL TAKE-UP DEI SERVIZI.....	23
2.5 LA METODOLOGIA DI ANNUALIZZAZIONE DEI COSTI.....	24
2.6 L'ALLOCAZIONE DEI COSTI COMUNI TRA RETE IN RAME E RETE IN FIBRA	25
2.7 IL CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI	25
2.8 ALTRE OSSERVAZIONI SUL CALCOLO DEI PREZZI DEI SERVIZI NGA	25
2.9 CANONI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLE RETI IN RAME E FIBRA DI TELECOM ITALIA.....	26
2.10 CALCOLO DEL WACC.....	27
2.11 CALCOLO DEL RISK PREMIUM.....	29
3 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA IN REGIME DI CONCORRENZA	31
4 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE	35

1 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI RILEVANTI

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione del mercato n. 4 ed invita l'Autorità a monitorare l'evoluzione delle condizioni competitive, soprattutto nelle aree dove si focalizzeranno gli investimenti in reti NGA da parte di operatori alternativi. Per quanto concerne i mercati n. 1 e n. 5, l'operatore ritiene, invece, che alcune aree del territorio sono caratterizzate da condizioni competitive omogenee e distinte da quelle delle aree adiacenti, nonché da confini sufficientemente stabili che giustificerebbero l'individuazione di mercati geografici sub-nazionali. Secondo Telecom Italia, infatti, l'incertezza circa la stabilità delle condizioni concorrenziali evidenziata dall'Autorità potrebbe essere eliminata aggiornando l'analisi con dati relativi all'anno 2012, al fine di tenere conto della più recente dinamica di mercato, e considerando la prevedibile evoluzione prospettica, su un orizzonte temporale di almeno due anni, del contesto competitivo.

2. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di identificare delle "aree contendibili" del territorio nazionale in cui alleggerire l'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi del mercato n. 5, ma ritiene che ciò debba essere accompagnato dalla deregolamentazione del mercato *retail* al fine di raggiungere una completa simmetria tra l'*incumbent* e gli operatori alternativi (OAO). In maggiore dettaglio, Telecom Italia ritiene che l'obbligo di verifica della replicabilità *ex ante* delle offerte *retail* debba essere imposto nelle sole aree "non contendibili".

3. AIP, BT Italia, Fastweb, Vodafone e Welcome Italia condividono l'orientamento dell'Autorità di definire i mercati geografici al dettaglio e all'ingrosso su base nazionale, ma non condividono, come anche Tiscali, l'identificazione di aree contendibili in cui attuare un regime regolamentare differenziato nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Wind ritiene non adeguata la "deregolamentazione", sia pure geografica, dei servizi *bitstream* su rete in rame e in fibra. Metroweb condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione nazionale del mercato n. 4.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

4. AIP e Cloudditalia evidenziano, rispetto a quanto riportato nei punti precedenti, ulteriori criticità circa l'adozione di un regime regolamentare differenziato geograficamente, legate a circostanze emerse nel secondo semestre 2013. Innanzitutto, secondo queste società, in un contesto in cui il processo di sostituzione tecnologica da ATM a Ethernet è tuttora caratterizzato da numerose criticità, gli OAO/ISP non hanno ancora preso in considerazione la possibilità di acquistare i servizi a banda larga all'ingrosso dagli operatori alternativi o di attivarsi in proprio per avviare un processo di "migrazione" in *unbundling* di tutti gli accessi *bitstream* nei 128 Comuni. In secondo luogo, le società ritengono che, qualora vi fosse stato un concorrente con un'offerta competitiva a quella di Telecom Italia nel mercato n. 5, Telecom Italia avrebbe spontaneamente abbassato i prezzi riportati nell'Offerta di Riferimento per il 2014 a

seguito dei recenti provvedimenti dell’Autorità di approvazione delle Offerte di Riferimento per il 2013.

5. AIP e Clouditalia fanno presente, inoltre, che non è sufficiente la presenza di più infrastrutture per garantire l’esistenza di concorrenza potenziale, presupposto su cui si basa invece la proposta dell’Autorità di revocare l’obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi appartenenti al mercato n. 5 nei 128 Comuni di cui all’Allegato C. Le società evidenziano in aggiunta che l’applicazione di prezzi uniformi da parte di Telecom Italia (e degli altri operatori) sull’intero territorio nazionale, come anche recentemente affermato dal BEREC nel documento “*Draft review of the BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*”, porterebbe a presumere che esiste un unico mercato geografico rilevante.

6. Nel caso in cui l’Autorità confermi la rimozione dell’obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi a larga banda all’ingrosso in alcune aree geografiche, AIP e Clouditalia ritengono necessaria l’adozione di adeguate misure cautelative, quali l’obbligo di applicare nelle aree contendibili prezzi uguali o inferiori a quelli applicati nelle altre aree e l’immediato ripristino delle precedenti misure di regolamentazione qualora si ravvisassero violazioni di tale obbligo.

7. BT Italia, adducendo ulteriori motivazioni, ribadisce le proprie riserve nei confronti della rimozione dell’obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi a banda larga all’ingrosso. L’operatore fa presente, *in primis*, che alcune informazioni utilizzate dall’Autorità, come ad esempio le dichiarazioni di investimento di alcuni operatori, si sono rivelate incerte e cita a titolo di esempio l’interruzione da parte di Metroweb degli investimenti nelle reti in fibra ottica a causa della sopravvenuta insostenibilità del proprio *business plan*. BT Italia evidenzia, inoltre, che dal momento che le economie di densità e di scala diminuiscono all’approssimarsi all’armadio di strada, gli operatori attivi nel mercato affari, che già valutano poco sostenibile il servizio di *unbundling* a livello di centrale, difficilmente potranno utilizzare il servizio di *sub-loop unbundling* al fine di competere con Telecom Italia. L’operatore rileva, infine, che le offerte degli operatori alternativi di servizi di accesso *bitstream* su proprie reti in fibra sono al momento inesistenti e potenzialmente difficili da attuare.

8. Anche Wind ribadisce che, a suo avviso, al momento non vi siano le condizioni affinché si possa eliminare in alcune aree geografiche l’obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi a banda larga all’ingrosso forniti su rete in rame ed in fibra.

9. Vodafone ribadisce le criticità già riportate nell’ambito della consultazione pubblica e rileva inoltre che, a suo avviso, l’omogeneità delle condizioni concorrenziali (su scala nazionale) non può che condurre alla definizione di rimedi omogenei.

10. Telecom Italia, invece, ritiene che le novità intervenute a partire dal secondo semestre 2013 dovrebbero condurre l’Autorità a definire un modello regolamentare differenziato in funzione della caratterizzazione concorrenziale delle aree geografiche ed a limitare l’applicazione dell’obbligo dell’orientamento al costo alle sole aree che non risultano contendibili, in modo da favorire lo sviluppo di una concorrenza infrastrutturale. Secondo l’operatore, nelle aree geografiche dove si sviluppa concorrenza infrastrutturale è opportuno prevedere l’eliminazione degli obblighi di fornitura del VULA e dei servizi che appartengono a mercati *wholesale* più a valle (quali il *bitstream* NGA) che possono

essere offerti da qualunque operatore dotato di infrastruttura. Analoghe considerazioni si applicano, ad avviso di Telecom Italia, per i servizi forniti su rete in rame, con particolare riferimento al *bitstream* ADSL fornito nelle aree ULL. Telecom Italia evidenzia, inoltre, che sia in chiave attuale che prospettica risulta ampliata, rispetto alla situazione di mercato analizzata con la delibera n. 238/13/CONS, l'ampiezza delle aree geografiche caratterizzate da una competizione infrastrutturale per l'accesso a banda ultra-larga. In merito, l'operatore cita i piani di Fastweb e di Vodafone che, a suo avviso, delineano uno scenario in cui: *i*) ci saranno a breve almeno 24 città con 3 operatori FTTC, che diventano 4 nelle principali 10 città per la presenza di Metroweb-F2i; *ii*) ci saranno ulteriori 126 città con 2 operatori FTTC entro il primo trimestre 2017; *iii*) entro l'orizzonte del 2016 ci saranno 453 città in cui, ad oggi, è prevista la presenza della sola Telecom Italia. L'operatore rileva quindi che oltre un quarto del Paese – e più della metà delle aree NGAN – sarà interessato da competizione infrastrutturale su reti FTTC, un altro quarto del Paese sarà servito dalla sola Telecom Italia e la parte rimanente del territorio, che comunque sarà prevalentemente coperta da LTE, sarà in parte coperta da NGAN negli anni successivi al 2016 ed in parte potrà essere presumibilmente coperta solo in presenza di intervento pubblico. In conclusione, secondo Telecom Italia è possibile identificare ampie aree del Paese nelle quali si riscontrano condizioni di competizione infrastrutturale tra le reti fisse in fibra (FTTC/FTTH), le reti mobili LTE e la rete in rame di Telecom Italia.

1.2 METODOLOGIA

11. BT Italia, Fastweb, Tiscali e Vodafone non condividono la metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree geografiche che presentano caratteristiche di maggiore contendibilità – ritenendola non in linea con la metodologia indicata nella *Common Position* dell'ERG del 2008 e con le *best practice* europee – e la conseguente articolazione geografica dei rimedi.

12. Alcuni operatori ritengono non giustificata l'eliminazione nei Comuni contendibili del principio di orientamento al costo per i prezzi dei servizi *bitstream*, in quanto l'Autorità non ha valutato: *i*) la disponibilità effettiva di offerte *bitstream* alternative a quella dell'*incumbent*; *ii*) l'esistenza di barriere di carattere economico e tecnico all'ingresso nel mercato della vendita di servizi *bitstream*, quali i costi fissi di *set-up* dei sistemi per il *provisioning* e l'*assurance* dei servizi, l'indisponibilità di capacità inutilizzata nelle centrali per accogliere eventuali clienti *wholesale*, la saturazione delle centrali (gli operatori evidenziano che Telecom Italia non consente l'installazione di nuovi apparati degli OAO nelle centrali sature), i costi per la moltiplicazione dei punti di interconnessione con ciascun fornitore e per l'adeguamento delle procedure di *number portability*; *iii*) l'eventuale presenza di condizioni commerciali *retail* differenziate su base geografica.

13. Secondo Wind, una valutazione in merito all'articolazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi *bitstream* forniti su rete in fibra sarebbe possibile solo per le aree caratterizzate dalla presenza di più reti in architettura FTTH e di offerte *wholesale* di almeno due operatori. A parere di Wind, non esistono inoltre i presupposti per deregolamentare il servizio *bitstream* fornito su rete in rame.

14. Wind sostiene che non si possa considerare contendibile un'area geografica sulla base delle quote di mercato calcolate includendo l'autoproduzione, in quanto ritiene si tratti di

un assunto teorico di sussistenza di una relazione verticale tra mercato n. 4 e mercato n. 5 per gli OAO, che non trova però riscontro nella realtà del mercato italiano. Analogamente, AIP ritiene che non sia corretto desumere dall'autoproduzione di servizi *bitstream* da parte degli OAO l'esistenza di una concorrenza potenziale ed osserva che, attualmente, non vi è concorrenza potenziale né nel mercato n. 4 né nel mercato n. 5 e che non si può prevedere, nell'intervallo temporale di riferimento della presente analisi, lo sviluppo di offerte concorrenziali in tali mercati. Welcome Italia ritiene che non sia sufficiente valutare la concorrenza esistente sui mercati *retail* della banda larga per desumere una potenziale condizione di concorrenza sulle infrastrutture, ma che al fine di rimuovere gli obblighi di controllo dei prezzi sia necessario individuare più soggetti che offrono servizi tecnicamente e qualitativamente equivalenti.

15. AIP fa presente che eventuali servizi *bitstream* forniti dagli OAO non potrebbero avere SLA per i processi di *provisioning* e *assurance* equivalenti a quelli di Telecom Italia in quanto “in caso di ipotetici servizi *bitstream* forniti da OAO vi sarebbe un doppio passaggio di *help desk* OAO1–OAO2–TI rispetto al singolo passaggio di oggi OAO–TI”. AIP rileva peraltro che lo sviluppo delle reti NGA non consentirebbe di usufruire del servizio di ULL dal momento che la rete di Telecom Italia sarà realizzata in tecnologia GPON e che il potenziale numero di collegamenti in fibra *end to end* è limitato dalla scarsità di fibra in rete primaria.

16. Tiscali fa presente che dalla Figura 7 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione con la delibera n. 238/13/CONS emerge la “limitatezza” delle offerte NGA al dettaglio e della concorrenzialità tra servizi NGA. BT Italia ritiene che l'analisi non possa portare alle medesime conclusioni in termini di livello di competizione per i servizi forniti su rete in fibra e per quelli forniti su rete in rame.

17. Vodafone contesta l'ordine logico con cui è stata svolta l'analisi: una prima ripartizione del territorio nazionale in due macro-aree (aree ULL e aree non ULL), con la verifica dello stato della concorrenza attraverso la misurazione di alcuni primi parametri, e successivamente la definizione delle unità elementari analizzate sulla base dei restanti parametri concorrenziali. Secondo l'operatore, infatti, l'Autorità avrebbe dovuto *in primis* individuare l'unità geografica di riferimento e successivamente effettuare l'analisi di tutte le variabili concorrenziali sulla base dell'unità individuata. Analogamente, Tiscali ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto per prima cosa analizzare le condizioni concorrenziali sull'intero territorio nazionale – in conformità a indicatori quali la presenza di OAO che esercitano una significativa pressione competitiva, la differenziazione geografica dei prezzi tra *incumbent* e OAO, la differenziazione geografica dei prodotti/servizi offerti – così come riportato nel documento dell'ERG, e successivamente svolgere l'eventuale ulteriore analisi volta a verificare le caratteristiche delle sotto-aree identificate. Tiscali sostiene che, utilizzando tale metodologia, non si sarebbero riscontrate le condizioni che giustificano i risultati dell'analisi dell'Autorità. BT Italia ritiene che l'analisi dovrebbe tenere conto anche delle quote di mercato dell'*incumbent* nei mercati *retail business*. Wind considera non sufficiente la differenza nelle condizioni competitive riscontrata dall'Autorità tra l'area 1 e l'area 2 relativamente al mercato n. 5, in quanto osserva che in entrambe le aree la quota di mercato di Telecom Italia è comunque superiore al 40% (valore indicato anche dalla Linee guida europee per l'analisi di mercato come soglia

indicativa di un possibile significativo potere di mercato) e che non esistono soggetti alternativi a Telecom Italia attivi a livello *wholesale* sul mercato n. 5.

18. Secondo Fastweb e Tiscali, inoltre, l’Autorità ha basato l’analisi su indicatori riguardanti i piani di investimento annunciati – soggetti quindi a possibili cambiamenti – e le condizioni competitive della rete in rame e non ha tenuto conto della reale esistenza di reti in fibra e di offerte *wholesale* alternative, in grado di esercitare un’effettiva pressione competitiva sull’*incumbent* e, quindi, di determinare condizioni concorrenziali differenti in determinate aree geografiche. Vodafone ritiene che un elemento critico sia costituito dalla considerazione dei piani di investimento prospettici come elementi isolati ed avulsi dal contesto reale del mercato.

19. AIIP ritiene che gli indicatori concernenti il numero medio di OAO collocati presso le centrali aperte all’ULL ed il numero medio di linee ULL attive non siano rilevanti in quanto la circostanza di aver investito in ULL non consente di per sé ad un operatore di offrire servizi *bitstream*. In merito, BT Italia ritiene opportuno che vengano considerati, come suggerito anche nel documento dell’ERG, solo gli operatori in grado di esercitare una pressione concorrenziale sull’*incumbent* e non tutti gli operatori presenti in centrale (Tabella 17 della delibera n. 238/13/CONS). Inoltre, a parere di AIIP, l’indicatore riguardante il numero di linee *bitstream* attive non è rilevante perché la quota di mercato di Telecom Italia è comunque superiore al 95% su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla centrale locale considerata. L’Associazione ritiene altresì che l’indicatore relativo alla quota di mercato di Telecom Italia nel mercato n. 5 sia rilevante solamente se si considerano i servizi di rivendita all’ingrosso senza includere l’autoproduzione. Vodafone evidenzia come elemento critico la scelta ed analisi di alcune specifiche variabili concorrenziali quali, in particolare, la sovrapposizione media tra due reti NGA e la quota di mercato di Telecom Italia (banda larga).

20. AIIP ritiene che la struttura del mercato non possa essere compresa appieno a causa della mancanza di dati disaggregati per ciascun operatore nei nove *cluster* individuati e che non sia quindi possibile valutare l’esistenza di eventuali oligopoli collusivi nelle aree considerate. A parere di AIIP, altresì, non è chiara la definizione dell’indicatore “percentuale di sovrapposizione di due reti NGA” che dovrebbe, secondo l’Associazione, essere valutato considerando le linee delle singole centrali per evitare errati sovradimensionamenti. Vodafone afferma, inoltre, che dall’analisi svolta non si evince come sia stata valutata la copertura NGA della singola centrale in un contesto FTTC.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

21. AIIP ribadisce la propria posizione, condivisa da Cloudditalia, per quanto riguarda: *i)* la mancanza dei presupposti per adottare una segmentazione geografica dei mercati e/o dei rimedi regolamentari nel mercato n. 5; *ii)* l’eliminazione dell’obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi appartenenti al mercato n. 5; *iii)* l’errata inclusione dell’autoproduzione degli operatori alternativi nel calcolo delle quote di mercato. In merito all’ultimo punto, AIIP e Cloudditalia precisano che anche qualora fossero disponibili offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia e, per assurdo, non vi fossero *switching costs* ed *overhead*, tali eventuali offerte *bitstream wholesale* di operatori infrastrutturati non sarebbero sostituibili a quelle di Telecom Italia a causa del

doppio passaggio di help desk per risolvere eventuali problemi in fasi di *provisioning* e *assurance*, come descritto al punto 15. Anche Vodafone non condivide l'inclusione dell'autoproduzione nel calcolo delle quote di mercato.

22. AIIP e Clouditalia evidenziano, inoltre, che al fine di avviare un'attività di rivendita ad operatori terzi di servizi *bitstream* realizzati mediante la collocazione e l'ULL sono necessari ingenti investimenti in sistemi di *provisioning* e di *assurance*, nonché in sistemi per l'apertura elettronica dei *ticket* e la gestione da remoto, che comportano elevati costi fissi a fronte di un ritorno incerto, anche per via degli alti *switching cost*. In aggiunta, le società fanno presente che non sarebbe possibile una sostituzione integrale dei servizi *wholesale bitstream* dell'*incumbent* con i servizi *wholesale bitstream* di un altro operatore in ragione dell'incompletezza della copertura territoriale. In conclusione, AIIP e Clouditalia ritengono che nell'arco temporale oggetto dell'analisi di mercato non esisterà alcuna alternativa all'offerta *bitstream wholesale* di Telecom Italia, e quindi nessuna pressione concorrenziale sull'*incumbent* nel mercato n. 5 su tutto il territorio nazionale. In conclusione, questi soggetti ribadiscono di non condividere la proposta di rimuovere l'obbligo di orientamento al costo nei 128 Comuni di cui all'Allegato C dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 238/13/CONS.

23. Per quanto concerne la scelta dell'unità geografica di riferimento, Fastweb evidenzia la necessità di analizzare le aree contendibili utilizzando come unità geografica minima, piuttosto che l'area di Comune, l'area di armadio coerentemente con la scelta di investimento in reti FTTC nel mercato italiano. Tale approccio sarebbe coerente, ad avviso dell'operatore, con le linee guida del BEREC, secondo le quali la segmentazione geografica deve basarsi sulla topologia di rete dell'*incumbent* e non sull'unità amministrativa. Fastweb ritiene quindi che le aree contendibili in cui rimuovere gli obblighi di orientamento al costo – mantenendo gli obblighi di separazione contabile, non discriminazione, accesso e trasparenza – possano essere individuate sulla base delle aree di armadio in cui più operatori hanno effettivamente realizzato infrastrutture NGA e forniscono servizi *ultrabroadband* all'ingrosso.

1.3 RISULTATI DELLA CLUSTER ANALYSIS

24. In merito alla *cluster analysis*, BT Italia rileva che il terzo *cluster* non è omogeneo rispetto ai primi due in termini di grado di sovrapposizione di reti NGA. Tale parametro è, peraltro, ritenuto dall'operatore non attendibile dal momento che si basa sui piani di investimento degli operatori che nel corso degli anni hanno subito numerose variazioni.

25. Telecom Italia, invece, pur condividendo l'approccio metodologico utilizzato dall'Autorità che ha condotto all'identificazione di 128 Comuni contendibili, osserva che l'analisi effettuata evidenzia la presenza di due *cluster*, il quarto ed il quinto, che presentano caratteristiche molto simili a quelle dei tre *cluster* utilizzati per la selezione dei 128 Comuni contendibili e ritiene che la gran parte delle centrali incluse nei *cluster* quattro e cinque sulla base dei dati 2011 ricadrebbe nei primi tre *cluster* identificati dall'Autorità se l'analisi tenesse in considerazione i valori degli indicatori riferiti all'orizzonte prospettico 2014.

1.4 PASSAGGIO CENTRALE-COMUNE

26. BT Italia, Fastweb e Vodafone non condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'utilizzo del Comune come unità geografica minima in quanto, considerando contendibili i Comuni dove una certa quota (60%) delle unità immobiliari afferisce alle centrali incluse nei primi tre *cluster*, si rischia di estendere, secondo gli operatori, la qualifica di area contendibile anche al di fuori delle aree che corrispondono ai criteri identificati. Analogamente, Wind non condivide l'estensione arbitraria dell'unità oggetto di potenziale contendibilità da "centrale" a "Comune".

27. Fastweb inoltre non condivide l'utilizzo del Comune come unità geografica minima in quanto gli operatori pianificano la propria infrastruttura sulla base delle centrali locali. In merito, anche BT Italia non condivide la scelta dell'Autorità in quanto afferma che i processi utilizzati attualmente per l'acquisto dei servizi *wholesale* (WLR, ULL e *bitstream*) fanno riferimento all'area di centrale e quindi la proposta dell'Autorità comporterebbe una modifica degli attuali sistemi senza un'adeguata motivazione.

28. Ad avviso di Fastweb, inoltre, l'utilizzo dell'area di Comune porterebbe a risultati contraddittori in quanto 80 dei Comuni individuati come contendibili sono stati considerati come aree a fallimento di mercato (aree bianche NGA) dalla stessa Autorità in un parere fornito al Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012. L'operatore fa presente altresì che nel 72% dei 128 Comuni individuati dall'Autorità come contendibili non è presente nessun OAO attivo su reti NGA e che quindi, in tali Comuni, Telecom Italia beneficerebbe della rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per i prezzi dei servizi su rete in fibra senza che vi sia competizione infrastrutturale.

29. Infine, Fastweb e Tiscali evidenziano che, come dichiarato dalla stessa Autorità, in soli 22 Comuni dei 128 individuati vi sarà una sovrapposizione totale delle infrastrutture NGA. Tiscali rileva in aggiunta che i Comuni in cui sono o saranno presenti infrastrutture NGA di due o più operatori sono 77 e che comunque la coesistenza di più infrastrutture è del tutto insufficiente a ritenere che la presenza di reti NGA entro il 2014 sarà in grado di influenzare la situazione concorrenziale.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

30. AIIP e Clouditalia ritengono che l'Autorità non abbia valutato opportunamente l'effettiva disponibilità dei servizi di *unbundling* nei 128 Comuni individuati, probabilmente non considerando l'eventualità che ad inizio 2014 esistano ancora porzioni di quelle aree in cui il servizio di *unbundling* non è disponibile. Secondo le società, da un punto di vista formale, se in un Comune vi è un'area di centrale in cui non è disponibile il servizio di *unbundling*, esso non fa parte dell'area 2. In merito, AIIP e Clouditalia riportano i risultati di un'analisi da loro condotta, tramite i quali evidenziano che in un sottoinsieme dei 128 Comuni individuati dall'Autorità il servizio *bitstream* non sarebbe completamente sostituibile con i servizi di *unbundling* o *shared access* per indisponibilità e/o saturazione del propedeutico servizio di collocazione e che le ipotesi di "piena sostituibilità" fra *unbundling* e *bitstream* teorizzate dall'Autorità sarebbero oggi effettivamente praticabili solo in Comuni di secondaria importanza.

2 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALL'OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI

2.1 OSSERVAZIONI GENERALI SULLE METODOLOGIE DI COSTO PER I SERVIZI SU RAME E SU FIBRA

Livello di trasparenza delle informazioni relative ai modelli di costo

31. BI Italia, Fastweb, Telecom Italia, Vodafone e Wind lamentano la mancanza di trasparenza delle informazioni sui modelli di costo, che limiterebbe la possibilità di partecipazione alla consultazione. Vodafone non ritiene giustificata la mancanza di trasparenza, in quanto i modelli BU-LRIC sono per loro natura teorici. Telecom Italia sottolinea la mancanza di informazioni sulla stima dei costi di fornitura dei servizi *bitstream* su rame e WLR, necessarie a comprendere se la catena impiantistica sia stata valorizzata correttamente. BT Italia ritiene insufficienti le informazioni in merito ai criteri utilizzati per stabilire il livello della domanda dei servizi. Al fine di garantire un completo contraddittorio da parte degli operatori, BT Italia ritiene inoltre necessario che siano pubblicati i risultati del modello di costo dei servizi su fibra in tutti gli scenari di *take-up* considerati

La metodologia di costo

32. BT Italia evidenzia che, in generale, la scelta di predisporre due distinti modelli di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso, su rame e su fibra, determina diverse criticità e incongruenze, in particolare in merito ai livelli di domanda ipotizzati, al dimensionamento della rete efficiente, all'utilizzo delle infrastrutture condivise tra rete in rame e in fibra.

33. Vodafone e Wind non ritengono opportuno l'utilizzo di un approccio BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete in rame, in quanto ciò determina un eccessivo livello dei prezzi, superiore ai costi sostenuti da Telecom Italia. Vodafone ritiene che l'adozione di una metodologia BU-LRIC nelle zone "non contendibili" e la contestuale rimozione del controllo dei prezzi nelle restanti aree determinerà prezzi dei servizi di accesso ovunque superiori ai costi, con conseguenze dannose per il mercato. Vodafone evidenzia inoltre che, in passato, tale metodologia non ha portato al conseguimento degli obiettivi per i quali era stata adottata, ossia la risalita della scala degli investimenti da parte degli operatori. Analogamente Wind ritiene necessario che venga adottato un approccio *Fully Distributed Costs* (FDC) con opportuni efficientamenti per stabilire i prezzi dei servizi su rete in rame.

34. Wind ritiene che i costi comuni della rete di accesso non debbano essere inclusi nei modelli di costo, che dovrebbero quindi essere di tipo "puro", come i modelli adottati dall'Autorità per stabilire i prezzi dei servizi di interconnessione.

35. Fastweb, Vodafone e Wind ritengono che la base di costo da adottare per la valutazione delle infrastrutture passive riutilizzabili dovrebbe essere quella dei costi storici (HCA), in modo da rispecchiare quanto l'operatore ha investito al momento del

primo utilizzo dell'infrastruttura e tenere conto che tale investimento è parzialmente o totalmente ammortizzato. Solo le nuove infrastrutture, ad avviso degli operatori, andrebbero valutate al costo pieno di sostituzione. BT Italia rileva che l'approccio adottato dall'Autorità per la valutazione del costo degli *asset* sembra non tener conto del fatto che gli *asset* completamente ammortizzati andrebbero esclusi dal calcolo dei costi dei servizi. Wind ritiene inoltre che le vite utili delle infrastrutture civili dovrebbero essere allungate così da riflettere il prolungamento del loro utilizzo dovuto all'adozione delle tecnologie *xDSL*.

Contributi una-tantum, output del modello di costo

36. La maggioranza degli operatori condivide la proposta dell'Autorità di valutare i contributi *una-tantum* sulla base dei costi sostenuti, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento. Gli operatori sottolineano, infatti, che quest'approccio consente di valutare i contributi indipendentemente dai valori stabiliti per i canoni dei servizi, in coerenza, peraltro, con quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1856/2013.¹

37. Wind, infine, ritiene che i valori di *output* dei modelli di costo che l'Autorità intende applicare andrebbero certificati da un revisore indipendente scelto dalla stessa Autorità.

Considerazioni in merito alla tipologia di WACC utilizzata nei modelli di costo

38. Alcuni operatori alternativi ritengono che i modelli di costo di tipo BU-LRIC, che si basano su una valorizzazione a costi correnti degli *asset*, dovrebbero utilizzare un valore del WACC di tipo reale, analogamente a quanto fatto per i servizi di accesso su rete in fibra, dal momento che questi modelli già tengono in considerazione l'effetto dell'inflazione nel calcolo dei costi. Telecom Italia osserva, invece, che non sono chiaramente deducibili dal testo posto a consultazione le motivazioni sottese alla stima di un WACC di tipo reale partendo da un WACC di tipo nominale – stima che è stata esplicitata nel documento pubblicato – né è chiaro il concreto ambito di applicazione di un WACC di tipo reale.

2.2 OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI PREZZI DEI SERVIZI SU RETE IN RAME

Legame con i prezzi dei servizi di accesso per il 2013

39. Telecom Italia non condivide gli orientamenti dell'Autorità nel porre in consultazione due provvedimenti diversi, basati su valutazioni differenti e a volte contraddittorie, per fissare rispettivamente i prezzi dei servizi di accesso per il 2013 e per il periodo 2014-2016. A parere di Telecom Italia, l'analisi di mercato dovrebbe regolamentare i mercati dei servizi di accesso per il 2013 e per gli anni seguenti, come atteso dalle delibere nn. 731/09/CONS e 476/12/CONS. L'operatore rileva, in particolare, che i valori di prezzo per il 2013 sono stati calcolati in maniera errata con un aggiornamento solo parziale degli

¹ Sentenza del Consiglio di Stato n. 1856/2013 in tema di determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

input del modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS; l'utilizzo dei prezzi 2013 al fine di fissare i valori per gli anni successivi (2014 e 2015) comporta che anche la valutazione di tali ultimi prezzi sia viziata dal medesimo errore di parziale aggiornamento rilevato per il 2013.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

40. Vodafone osserva che una delle novità rilevanti sopravvenute di recente è costituita dall'approvazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per il 2013 (delibere nn. 746/13/CONS e 747/13/CONS), che dovrebbero essere il punto di partenza per la definizione dei prezzi nel periodo 2014-2016. Vodafone ritiene che il presente provvedimento dovrebbe recepire le risultanze della delibera n. 747/13/CONS, in particolare per quanto riguarda il livello efficiente dei costi di manutenzione e dei costi commerciali. BT Italia sottolinea la necessità che il modello di costo proposto nella delibera n. 238/13/CONS sia reso pienamente coerente con la metodologia di valutazione dei costi utilizzata nelle delibere di approvazione dei prezzi dei servizi ULL e *bitstream* per l'anno 2013.

La domanda dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame

41. Telecom Italia non ritiene giustificato mantenere invariati i volumi della domanda dei servizi per il periodo 2014-2016, alla luce del *trend* di riduzione rilevato negli ultimi anni per il numero di accessi su rete fissa, rilevando inoltre l'incoerenza di tale impostazione con quanto assunto dall'Autorità nel procedimento di valutazione dei prezzi 2013. Fastweb ritiene necessario che il modello di costo consideri come incremento rilevante il numero complessivo di accessi su rete fissa, evitando discriminazioni tra rete primaria e secondaria.

La coerenza del modello di costo dei servizi su rame con le ipotesi di sviluppo delle reti NGA

42. BT Italia e Tiscali ritengono necessario che il modello di costo dei servizi rame tenga conto dello sviluppo della rete di nuova generazione di Telecom Italia, ipotizzando l'utilizzo condiviso delle infrastrutture ai fini della fornitura dei servizi su fibra e su rame, coerentemente con le assunzioni del modello di costo NGA.

Le assunzioni di base del modello di costo per i servizi su rete in rame

43. Wind evidenzia che la distanza stradale, utilizzata nel modello per calcolare le lunghezze dei rilegamenti alla centrale locale, non rappresenta la scelta più efficiente, che corrisponderebbe invece alla distanza Euclidea, adottata per la determinazione delle tariffe di terminazione su rete fissa.

44. BT Italia, Vodafone e Wind rilevano che l'approccio *scorched node* non permette di escludere dal modello di costo gli stadi di linea inefficienti alla luce della domanda prospettica; Wind evidenzia peraltro che tale approccio non consente di eliminare le centrali utilizzate per la fornitura del servizio universale. Il numero di geotipi utilizzati

nel modello, pari a 10, viene inoltre ritenuto troppo esiguo da Wind per ottenere una stima corretta dei costi di sviluppo della rete.

I costi unitari degli asset di rete

45. Telecom Italia ritiene che i valori dei costi unitari degli asset di rete utilizzati nella delibera n. 578/10/CONS dovrebbero essere aggiornati nella versione attuale del modello di costo. In dettaglio, Telecom Italia rileva una sottostima dei prezzi di ricostruzione dei tracciati relativi alle zone a bassa densità abitativa e segnala inoltre un'incongruenza tra i costi unitari del modello di costo rame rispetto a quelli assunti nel modello di costo dei servizi NGA, in particolare con riferimento alle infrastrutture in aree rurali e suburbane. Anche Wind ritiene che i costi di rete debbano essere aggiornati rispetto ai valori fissati nel 2010, tenendo conto di un trend di prezzi in diminuzione, in particolare per gli apparati DSLAM

La metodologia di valutazione del costo degli asset civili

46. In merito alla definizione degli scenari di riferimento di cui al punto 417 dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, Vodafone ritiene che i costi di rete andrebbero sempre valorizzati ipotizzando la massima riutilizzabilità delle infrastrutture esistenti, indipendentemente dalle ipotesi di *take-up* adottate. L'operatore rileva che l'Autorità introduce in maniera artificiale un nesso tra domanda e riutilizzabilità delle infrastrutture che non si ritrova nemmeno nella Raccomandazione della Commissione europea sulle metodologie di costo e gli obblighi di non discriminazione, documento che peraltro, secondo l'operatore, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal momento che era ancora in forma di bozza al momento dell'avvio della consultazione pubblica. Telecom Italia, similmente, non condivide l'approccio seguito dall'Autorità nel definire un intervallo di prezzi, in quanto stravolge le intenzioni della Raccomandazione, senza definire un livello di prezzo in grado di incentivare gli investimenti. Telecom Italia, inoltre, evidenzia che non sono chiare le informazioni e le motivazioni economiche sulla base delle quali sono stati definiti i due scenari e non condivide le assunzioni fatte, rilevando l'esistenza di incoerenze con le ipotesi del modello di costo dei servizi NGA. BT Italia ritiene che la metodologia di valutazione contabile dovrebbe essere fissata e non, quindi, modificata per sviluppare un'analisi di sensitività dei risultati del modello; l'operatore ritiene invece ragionevole sviluppare e sottoporre a consultazione un'analisi di sensitività dei risultati al variare dei principali parametri del modello.

47. Wind ritiene necessario che il modello di costo preveda il riconoscimento di una percentuale di riutilizzo delle infrastrutture pari all'80% per entrambe le sezioni (primaria e secondaria) della rete.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

48. In merito alla stima degli *asset* riutilizzabili, Fastweb, con la collaborazione di un consulente esterno, stima che il 20% delle infrastrutture civili nella rete primaria ed il 100% delle infrastrutture civili in rete secondaria sono da considerare riutilizzabili. Le

infrastrutture civili della rete secondaria sono da considerare riutilizzabili al 100% in virtù del fatto che la realizzazione di reti FTTC implica il riutilizzo completo di tutta la rete secondaria di Telecom Italia, che diventa parte integrante della rete NGA. Considerare come riutilizzabile una percentuale di infrastrutture nella rete secondaria inferiore al 100% risulterebbe incoerente rispetto alle scelte infrastrutturali degli operatori e distorsivo della concorrenza, in quanto determinerebbe un incremento artificiale del costo dello SLU a carico degli operatori alternativi. Non essendo disponibili le informazioni contabili sugli anni di entrata in esercizio dei cespiti di rete di Telecom Italia ai fini dell'indicizzazione a costo corrente (CCA), Fastweb, con la collaborazione di un consulente esterno, ha considerato il relativo valore di rimpiazzo, da cui ha sottratto l'ammortamento accumulato dalla data di entrata in esercizio dei cespiti fino ad oggi, rivalutato secondo l'indice CCA. La vita residua delle infrastrutture civili così stimata è pari al 37% per la rete primaria e al 34% per la rete secondaria. La valorizzazione delle infrastrutture civili riutilizzabili attraverso la metodologia RAB suggerita dalla Commissione Europea determina, secondo i calcoli di Fastweb, una riduzione del prezzo del servizio SLU del 40% rispetto al valore determinato attraverso la metodologia attuale.

49. Vodafone ribadisce che la Raccomandazione non prevede alcuna correlazione tra domanda attesa dei servizi e grado di riutilizzabilità delle infrastrutture, come invece avviene nel modello di costo dei servizi su rete di accesso in rame proposto in consultazione pubblica. Nell'applicare i principi della Raccomandazione, inoltre, secondo Vodafone bisognerebbe tenere conto che la maggior parte delle infrastrutture civili di rete primaria sono completamente ammortizzate e dunque non andrebbero incluse nel modello di costo.

50. Con riferimento alla Raccomandazione, ed in particolare agli aspetti relativi alla metodologia di determinazione dei costi ivi considerata, Telecom Italia ritiene rilevanti in particolare alcuni elementi, quali la metodologia di valutazione delle infrastrutture riutilizzabili, l'applicazione dei principi di prevedibilità e di trasparenza della regolamentazione e la stabilità dei prezzi dei servizi di accesso su rame. In merito alla valutazione del costo delle infrastrutture riutilizzabili, Telecom Italia sottolinea che a suo parere le indicazioni della Raccomandazione si riferiscono al modello di costo dei servizi su rete NGA e che quindi la valutazione di costo basata sul valore netto di libro indicizzato deve avere effetti sulla determinazione dei prezzi NGA e non sui prezzi dei servizi su rame. Per questi ultimi, invece, il principio fondante della Raccomandazione è quello di garantire la stabilità dei prezzi, in maniera che i prezzi dei servizi rame rappresentino un vincolo per i prezzi dei servizi NGA. La proposta dell'Autorità in consultazione pubblica, secondo Telecom Italia, si limita ad introdurre un principio di riutilizzabilità delle infrastrutture ai soli fini del modello in rame, non evidenziandone con chiarezza e trasparenza le modalità applicative, non tenendo conto del quadro completo delineato dalla Raccomandazione e proponendone quindi un'applicazione parziale, non conforme ai principi regolamentari di riferimento introdotti dalla Commissione.

51. Telecom Italia ritiene che gli *asset* da considerare riutilizzabili siano le sole infrastrutture civili e non i cavi o qualunque altra tipologia di cespiti di rete. La definizione di riutilizzabilità va intesa da un punto di vista fisico, nel senso che un'infrastruttura va considerata riutilizzabile solo se consente di alloggiare oltre ai preesistenti cavi in rame anche i cavi in fibra utilizzati per la rete NGA. In questo senso la

riutilizzabilità fisica dell'infrastruttura non va confusa con la riutilizzabilità del servizio su elementi di rete diversi, quali il doppino in rame della rete secondaria; ciò è confermato anche dal fatto che la Raccomandazione si riferisce esplicitamente agli *asset* civili che possono essere riutilizzati. A tal riguardo, Telecom Italia rammenta che la quasi totalità dei cavi in rame della rete secondaria sono direttamente interrati nello scavo senza tubazioni, il quale, pertanto, non consente la condivisione del relativo tracciato con la rete in fibra.

52. Telecom Italia ritiene che la riutilizzabilità delle infrastrutture non possa che riferirsi al triennio di riferimento del terzo ciclo di analisi di mercato e quindi alla copertura ed alla domanda *retail* e *wholesale* dei servizi *legacy* e di nuova generazione che sono prevedibili in questo periodo temporale. Per quanto riguarda il grado di riutilizzo delle infrastrutture civili, Telecom Italia ritiene che si debba far riferimento alla reale situazione di riuso delle infrastrutture esistenti, sia perché ciò sarebbe in linea con le indicazioni della Raccomandazione, sia perché in tal modo si potrebbe riflettere correttamente il livello di investimenti aggiuntivi effettivamente necessari allo sviluppo di una rete NGA e sarebbe inoltre possibile far riferimento coerentemente al valore contabile netto desumibile per gli *asset* riutilizzabili, sulla base della reale anzianità della rete di Telecom Italia. La valutazione di costo così effettuata andrebbe comunque, secondo Telecom Italia, applicata unicamente nell'ambito del modello dei servizi NGA. Infine, Telecom Italia osserva che tra le due opzioni possibili previste per applicare la Raccomandazione, ossia la metodologia di costo di cui ai punti 30-37 oppure le previsioni al punto 40 della stessa Raccomandazione, la seconda opzione sia quella più indicata nel contesto italiano per soddisfare gli obiettivi di efficienza amministrativa, predicibilità regolamentare e stabilità dei prezzi dei servizi su rame.

53. Wind fornisce indicazioni precise circa la conformità della metodologia di costo proposta dall'Autorità con le indicazioni della Raccomandazione del settembre 2013. In particolare, Wind osserva che lo scenario considerato dall'Autorità che porta ad una stima del canone ULL di 9,29 €/mese per linea non è in linea con le indicazioni della Raccomandazione. Tenuto conto di ciò e dei valori plausibili, a parere della società, del parametro WACC, secondo Wind i costi di rete calcolati dal modello di costo per il periodo 2014-2016 non possono essere superiori al valore di 6,85 €/mese/linea calcolati dalla delibera n. 747/13/CONS per l'anno 2013.

I costi di manutenzione correttiva

54. Per quanto riguarda i costi di manutenzione correttiva inclusi nel canone del servizio ULL, Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind ritengono che essi siano eccessivi, proponendo quindi una riduzione – motivata da una serie di evidenze – dei parametri utilizzati per calcolare tale componente di costo (costo orario della manodopera, tasso di intervento, tempistiche di intervento), in linea con l'ipotesi di un operatore efficiente. Gli operatori ritengono che l'approccio dell'Autorità vada rivisto anche alla luce delle informazioni desumibili dai contratti di *System Unico*; gli operatori deducono dai contratti, *inter alia*, che il costo di riparazione dovrebbe essere indipendente dal numero di interventi eseguiti e che il tasso di guasto dovrebbe essere inferiore al 12%. A tal riguardo gli operatori sottolineano che le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1837/2013 e 1856/2013 stabiliscono che l'Autorità è tenuta a rivalutare i costi di manutenzione correttiva per

verificare che essi non siano superiori a quelli che possono desumersi dai contratti di *System Unico*.

55. Wind propone un *benchmark* internazionale, sviluppato da un consulente indipendente esperto della materia, al fine di individuare uno specifico intervallo di valori ragionevoli per i costi di manutenzione correttiva. Fastweb afferma che il costo per una singola riparazione ammonterebbe al massimo a 57/60 euro e, sulla base di proprie valutazioni, stima un valore del costo di manutenzione pari a 0,5-0,6 euro al mese per linea.

56. Sul tema della manutenzione correttiva, Telecom Italia ritiene che i relativi costi non siano stati stimati correttamente in ottica prospettica, poiché non si è tenuto conto dell'impatto che avrà su di essi l'utilizzo dei doppini in rame per i servizi dati, che in futuro s'intensificherà anche in conseguenza dell'adozione dei servizi *ultra-broadband* su rete FTTC. L'utilizzo della parte più alta dello spettro trasmissivo del doppino in rame per la trasmissione dati comporta, sottolinea Telecom Italia, una maggiore guastabilità, che sarà particolarmente evidente per la sezione secondaria della rete laddove si utilizzeranno le tecniche trasmissive VDSL per la realizzazione dei servizi basati su architettura FTTC. Oltre a ciò, Telecom Italia segnala che in futuro si renderanno necessarie tempistiche di intervento maggiori rispetto a quelle attuali per la risoluzione dei guasti – a causa della maggiore dispersione sul territorio della sede di intervento, che corrisponderà all'armadio di strada e non più alla centrale locale – e una più elevata specializzazione del personale tecnico per la gestione del processo di *assurance*, dovuta all'impiego delle nuove tecniche trasmissive (VDSL, VDSL2, *Vectoring*, ecc.). In sintesi, Telecom Italia ritiene opportuno che la manutenzione correttiva sia calcolata tenendo conto dei maggiori costi determinati dallo sviluppo dei servizi *ultra-broadband* su rete NGA e dell'utilizzo del servizio SLU.

57. In alternativa, Telecom Italia ritiene auspicabile che i prezzi del servizio ULL siano declinati in funzione delle differenti modalità di utilizzo del doppino (voce o dati), abbandonando il paradigma del servizio ULL *general purpose* che determina, di fatto, sussidi incrociati tra operatori che offrono diverse combinazioni di servizi fonia e dati alla propria clientela. Pertanto, Telecom Italia propone di definire un meccanismo di *pricing* dei servizi di accesso su rete in rame che preveda: *i*) un canone per servizio "ULL fonia", che include i costi di manutenzione correttiva relativi alla fornitura del solo servizio di fonia, *ii*) un canone "*Shared Access*", pari al costo incrementale rispetto al servizio base "ULL fonia" necessario alla fornitura della porzione alta dello spettro disponibile sul doppino in rame ai fini della trasmissione dati (costo di manutenzione correttiva aggiuntiva e costo per la fornitura di linee per l'utilizzo dati su accessi ISDN), *iii*) un canone "ULL dati", pari alla somma del canone "ULL fonia" e del canone "*Shared Access*", nel caso di linee ULL che vengono utilizzate per la fornitura di servizi dati.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

58. AIIP e CloudItalia ritengono che, ai fini della stima dei costi di manutenzione correttiva, la decisione finale dovrebbe tener conto degli esiti del procedimento avviato dall'Autorità per l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 1645, 1837 e 1856

del 2013 (delibera n. 563/13/CONS) e dell'istruttoria avviata dall'Autorità Antitrust (procedimento I-376).

59. Wind sottolinea che la definizione dei prezzi per il periodo 2014-2016 dovrà prendere in considerazione l'esistenza dei contratti *System*, come indicato dalle succitate sentenze del Consiglio di Stato, individuando un percorso di ottimizzazione dei costi di manutenzione correttiva nell'ottica di un modello efficiente che riduca i costi imputabili al canone ULL, anche rispetto ai valori approvati per il 2013. A tal proposito, Wind sottolinea che tenuto conto che il valore dei costi di manutenzione è stato valutato utilizzando i tassi di guasto della rete di Telecom Italia riferiti al 2011 e che questi tassi sono in diminuzione, i tassi di guasto riferibili al 2016 non potranno che essere inferiori a quelli utilizzati per stimare i costi di manutenzione nella delibera n. 747/13/CONS. Wind, in particolare, stima un tasso di decrescita dei tassi di guasto, determinando quindi un valore ritenuto plausibile del tasso di guasto nel 2016 e, tenuto conto delle osservazioni in merito al costo orario della manodopera e delle tempistiche di intervento già rilevate nell'ambito del contributo alla consultazione pubblica già fornito dalla società, propone un intervallo di valori ritenuto ragionevole per la stima dei costi di manutenzione correttiva. La società, infine, richiama le indicazioni fornite dalla CE nelle lettere di commenti del 2010 e del 2013 (2010/D/16578 e 2013/5418) in merito alla necessità di tener conto dei costi di gestione di una rete efficiente per la determinazione dei costi di manutenzione correttiva.

60. Anche Fastweb riporta alcune considerazioni integrative sul livello dei costi di manutenzione correttiva, evidenziando la necessità di tener conto delle possibili efficienze raggiungibili da Telecom Italia nel prossimo triennio in termini di riduzione del tasso di guasto e riduzione delle tempistiche per le attività di *back-office*. Utilizzando i dati disponibili circa il *trend* del tasso di guasto dal 2006 al 2011, Fastweb stima un tasso di guasto di 7,90% nel 2016 ed un conseguente costo di bonifica impulsiva pari a 0,54-0,58 €/mese per linea. Secondo la società, inoltre, il costo annuale imputabile alla gestione delle attività di *back-office* di Telecom Italia dovrebbe essere pari a € 2,6 milioni, che diviso per le linee di accesso attive determina una stima del costo per linea delle attività di *back-office* pari a 0,01 €/mese per linea.

I costi di commercializzazione

61. Fastweb, Vodafone e Wind ritengono che i costi di commercializzazione non siano stati stimati in ottica di efficienza, tenendo conto del livello dei costi effettivamente sostenuto da Telecom Italia e della necessità di ripartire tali costi su tutti i servizi all'ingrosso. Wind ritiene che tali costi non possano essere superiori ad una percentuale del 3% della somma dei costi di rete e di manutenzione correttiva, mentre Fastweb ritiene che non possano essere superiori a circa 0,1 euro al mese per linea.

62. Telecom Italia ritiene che la valorizzazione dei costi di commercializzazione proposta in consultazione non sia corretta in quanto dovrebbe essere preso a riferimento il valore del *mark-up* desumibile dalla Contabilità regolatoria per il 2011. Telecom Italia sottolinea che tale versione della contabilità regolatoria, peraltro, è conforme a quanto stabilito all'art. 67 punto 11 della delibera n. 731/09/CONS e fornisce un valore medio del *mark-*

up da applicare ai costi di fornitura per tutti i servizi regolamentati forniti sia internamente che esternamente.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

63. Fastweb ritiene che la valutazione dei costi di commercializzazione debba tenere in considerazione il livello dei costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia, la corretta ripartizione tra tutti i servizi *wholesale*, nonché il livello di efficienza degli stessi. La società stima un *mark-up* per la quantificazione di tali costi inferiore all'1%, contro il 4% proposto dall'Autorità per il 2014-2016, e ritiene che ad una riduzione della domanda di accessi dovrebbe corrispondere una riduzione dei costi di commercializzazione. Conseguentemente, la riduzione delle linee di accesso prevista per i prossimi tre anni, determinata dalla migrazione dei clienti verso la rete mobile e le reti NGA, giustifica un *trend* di riduzione dei costi commercializzazione sostenuti da Telecom Italia rispetto al 2013.

I prezzi dei servizi bitstream e WLR

64. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi *bitstream* su rete di accesso in rame, AIIP, BT Italia, Fastweb, Vodafone e Wind ritengono che questi siano eccessivi e che vadano ridotti in maniera sensibile. Sulla base di un *benchmark* europeo, Fastweb evidenzia che il differenziale di costo tra servizio ULL e *naked bitstream* ammonta in media a 3,7 euro/mese/linea; tale stima è confermata anche da una valutazione di costo svolta per l'operatore da un consulente indipendente. Vodafone, invece, rilevando che nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 l'Autorità ha affermato che il costo del servizio *bitstream naked* è pari alla somma del canone ULL e del canone *bitstream shared*, stima un prezzo inferiore ai 12 euro/mese/linea; un prezzo più alto di tale valore determinerebbe, secondo l'operatore, uno spazio economico artificialmente alto, che già negli anni scorsi ha determinato un peggioramento delle condizioni competitive del mercato dei servizi *bitstream* nonché, per analoghe motivazioni, dei servizi WLR. BT Italia rileva che sebbene il prezzo del servizio *shared bitstream* sia stato pressoché dimezzato per l'anno 2016 rispetto al valore proposto per il 2013, lo stesso effetto di riduzione non si è verificato anche per il servizio *naked*, pur applicando la medesima metodologia dei costi incrementali. AIIP stima un prezzo del servizio di accesso *naked*, pari a 11,34 euro/mese/linea, significativamente inferiore a quello proposto in consultazione.

65. Telecom Italia ritiene invece sottostimati i prezzi stabiliti per i servizi *bitstream*, poiché la stima effettuata dell'Autorità non tiene conto della maggiore guastabilità delle linee dati rispetto al valore utilizzato per il servizio ULL (di tipo *general purpose*) ai fini della valorizzazione del costo di manutenzione correttiva e non sono inoltre considerati i costi derivanti dalle linee aggiuntive necessarie alla fornitura dei servizi dati su linee ISDN.

66. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi WLR, Wind ritiene che il delta di costo tra il canone WLR e il canone ULL debba essere inferiore a quello proposto in consultazione,

in linea con i costi di un modello BU-LRIC efficiente, e che il canone WLR dovrebbe comunque essere inferiore a 7,35 euro/mese per linea.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

67. Fastweb ritiene che gli orientamenti espressi dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di riferimento dei servizi *bitstream* per il 2013 debbano essere recepiti nel procedimento in oggetto ai fini della definizione dei prezzi dei servizi per il 2014-2016. In particolare Fastweb richiede di escludere dal prezzo del *bitstream naked* il canone *Shared Access*, il ricalcolo dei costi commerciali (essendo questi determinati come un *markup* del 4% sul prezzo finale) e l'azzeramento del premio di infrastrutturazione. Tenuto conto di tali osservazioni, Fastweb calcola un prezzo del servizio *bitstream naked* per il 2016 pari a 12,4 €/mese/linea, che a parere della società è una valorizzazione in linea con il *benchmark* europeo dei prezzi di tali servizi. Le medesime considerazioni in termini di orientamento al costo sono applicabili, secondo la società, anche per la valorizzazione del prezzo del servizio di *bitstream* condiviso.

68. BT Italia sottolinea la necessità che il modello di costo proposto nella delibera n. 238/13/CONS sia reso pienamente coerente con la metodologia di valutazione dei costi utilizzata nelle delibere di approvazione dei prezzi *bitstream* per l'anno 2013.

69. AIP e CloudItalia ritengono che il prezzo approvato per i servizi *naked* nel 2013 sconta alcuni errori logici di calcolo che andrebbero eliminati nel modello di costo in corso di approvazione; in particolare, i costi di manutenzione correttiva relativi alla parte bassa della banda del doppino andrebbero rimossi dal costo finale del servizio *naked* ed inoltre non dovrebbe essere applicato alcun *mark-up* relativo ai costi di commercializzazione per la parte relativa ai costi del servizio ULL, in quanto il canone già li remunera. Inoltre, il modello di costo dovrebbe stimare un *mark-up* per i costi di commercializzazione, basato su un modello BU-LRIC, che sia più basso del 4% adottato dalle delibere di approvazione del 2013, calcolato sulla base della Contabilità Regolatoria di Telecom Italia. Infine, secondo AIP e CloudItalia il prezzo dei servizi *bitstream* dovrebbe essere orientato ai costi senza l'applicazione di alcun *mark-up* quale incentivo all'infrastrutturazione.

70. Wind ritiene che la differenza di prezzo tra il canone ULL e il canone WLR non potrà che decrescere nei prossimi anni rispetto al valore determinato con l'approvazione dei prezzi 2013, anche in considerazione dei guadagni di efficienza che il modello BU-LRIC dovrebbe considerare.

I prezzi dei servizi SLU

71. Per quanto riguarda il *pricing* del servizio SLU, diversi operatori alternativi ritengono che l'approccio adottato dall'Autorità determini un prezzo eccessivo e non giustificato di tale servizio, allocando i costi di rete senza tener conto del fatto che il servizio SLU utilizza solo la sezione secondaria della rete in rame e non anche la primaria. L'Autorità, secondo gli operatori, dovrebbe adottare un approccio regolamentare che crei una pari opportunità di investimento in reti FTTC per l'operatore verticalmente integrato e per gli operatori alternativi, incentivando questi ultimi a risalire la scala degli investimenti ed

acquistare servizi di SLU, definendo un prezzo del servizio SLU sufficientemente più basso di quello ULL. Tenuto conto che la rete primaria è destinata alla progressiva sostituzione mentre la rete secondaria continuerà invece a essere utilizzata per un tempo prevedibilmente lungo, Fastweb ritiene giustificata l'adozione di una variazione metodologica per determinare i prezzi dello SLU. Ad esempio, Fastweb suggerisce di diversificare la lunghezza delle vite utili degli *asset* tra rete primaria e secondaria (riducendo le prime ed allungando le seconde) e ridurre il valore del WACC per la sezione secondaria, sulla base del fatto che le infrastrutture in secondaria non saranno duplicate, a differenza di quelle in primaria, e sono quindi soggette a minore rischio di investimento. In alternativa, l'operatore suggerisce di diversificare la metodologia di valutazione degli *asset* nei due segmenti di rete (CCA per la primaria e HCA per la secondaria).

72. AIP ritiene che i prezzi dei servizi ULL e SLU siano eccessivi, in quanto nel modello di costo viene considerato un periodo di ammortamento di 15 anni, mentre un valore di 30 anni sarebbe più coerente con la normativa sugli ammortamenti in bilancio. Secondo Vodafone, tenuto conto che la maggior parte dei guasti insiste sulla sezione primaria della rete, solo il 25% dei costi di manutenzione dovrebbe essere imputato al servizio SLU; l'operatore stima in tal modo un canone SLU inferiore ai 3 euro/linea/mese.

73. Telecom Italia, invece, ritiene sottostimato il valore del canone SLU alla luce della necessità di rivalutare gli *input* del modello di costo della delibera n. 578/10/CONS (*in primis* i costi unitari e la vita utile degli *asset*, che tendono a sottostimare in modo particolare i costi della sezione secondaria della rete) e di tenere conto del maggiore livello dei costi di manutenzione correttiva, determinato dal fatto che il servizio SLU è, a differenza dell'ULL, sempre utilizzato per la trasmissione dati. A riguardo, Telecom Italia propone anche un *benchmark* internazionale relativo alla percentuale del prezzo del servizio SLU sul prezzo del servizio ULL, la cui media è pari all'88%, superiore alla proposta dell'Autorità che è compresa tra il 71% ed il 75%.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

74. Secondo Fastweb la diversa natura delle infrastrutture presenti in rete secondaria e in rete primaria deve riflettersi, da un punto di vista regolamentare, in una diversificazione della metodologia utilizzata per calcolare il prezzo all'ingrosso. Secondo la società, tenuto anche conto della Raccomandazione del settembre 2013, il prezzo del servizio SLU dovrebbe essere calcolato: *i*) valutando le infrastrutture civili riutilizzabili secondo una logica RAB (*Regulatory Asset Base*), *ii*) differenziando le vite utili delle infrastrutture tra rete secondaria e primaria, *iii*) tenendo conto del diverso livello dei costi operativi attribuibili ai servizi SLU rispetto ai servizi ULL.²

75. Per quanto riguarda le vite utili degli *asset* civili in rete di accesso, richiamando anche a tal proposito la Raccomandazione del settembre 2013, Fastweb suggerisce di differenziare, nell'ambito del modello BU-LRIC, le vite utili delle diverse componenti di

² La Raccomandazione prevede che gli *asset* di rete siano valutati al costo di sostituzione ad eccezione delle opere civili riutilizzabili, che devono invece essere valorizzate al valore contabile regolatorio al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo indicizzato in base a un indice dei prezzi adeguato (valore netto contabile su base RAB).

rete sulla base delle loro specificità e del diverso sviluppo tecnologico. La società ritiene che, per riflettere adeguatamente le specificità della transizione alle reti NGA di tipo FTTC,³ sia necessario accorciare la vita utile delle componenti di rete primaria (in quanto elementi di rete destinati ad essere sostituiti dalla fibra) e allungare quella delle componenti di rete in secondaria, alla luce del fatto che tali componenti della rete in rame non sono destinate ad essere sostituite, ma diventano una parte integrante della rete NGA destinate a durare nel tempo. In tal senso, Fastweb ritiene che la vita utile delle infrastrutture in secondaria debba essere estesa di 15 anni, mentre la vita utile di ciascuna componente della rete primaria debba essere ridotta di 10 anni (fatta eccezione per i cavidotti la cui vita utile è sempre la stessa, in quanto riutilizzati per la fibra ottica). La differenziazione delle vite utili tra rete primaria e secondaria determina, secondo le stime di Fastweb, una riduzione del canone mensile di accesso dello SLU di circa l'11% ed il sostanziale mantenimento del prezzo dell'ULL.⁴

76. In merito ai costi operativi attribuibili ai servizi SLU, l'esperienza accumulata da Fastweb negli ultimi 6 mesi a valle dell'attivazione del servizio di SLU per un numero rilevante di clienti, spingono a ritenere, secondo la società, che la quantificazione dei costi operativi debba essere diversa da quella proposta in consultazione, sia per una parte dei costi di manutenzione correttiva (costi di bonifica impulsiva, di bonifica evolutiva e di attività di *backoffice*, che dovrebbero essere valutati tenendo conto del tasso di guasto rilevato sulla sola sezione secondaria della rete), che per i costi di commercializzazione. Questi ultimi, in particolare, dovrebbero essere allocati in base alla percentuale di servizi SLU venduti sul totale dei servizi (SLU ed accessi fisici). Secondo Fastweb, la corretta allocazione dei costi operativi tra servizio SLU e servizio ULL, a parità di prezzo ULL e nel rispetto del principio dell'orientamento al costo, comporterebbe una riduzione del prezzo SLU del 13%.

77. Telecom Italia ribadisce che il servizio SLU va inteso come l'affitto di una linea dedicata a un uso esclusivo dei servizi dati e, in quanto tale, i costi di manutenzione correttiva vanno determinati tenendo conto del costo maggiore di manutenzione impulsiva, dovuto ad una maggiore guastabilità ed a tempi medi di intervento più lunghi associabili all'utilizzo del doppino di rame per la trasmissione dati.

I valori dei contributi una tantum ed i prezzi del servizio di trasporto della banda bitstream

78. Wind ritiene che i valori dei contributi *una tantum* e dei prezzi della banda *bitstream* debbano progressivamente ridursi negli anni ed essere valutati secondo un'ottica di efficienza; in particolare, l'operatore ritiene che il costo orario della manodopera, che influisce direttamente sul valore dei contributi *una tantum*, debba essere ridotto rispetto

³ Fastweb, richiamando i risultati del "Rapporto Caio", evidenzia che l'architettura FTTC sarà la principale infrastruttura di nuova generazione disponibile in Italia nei prossimi anni, in quanto in grado di soddisfare la domanda di ultra-broadband anche oltre il 2020 e di consentire di raggiungere realisticamente gli obiettivi dell'agenda digitale. Ciò anche perché in Italia la lunghezza media del *subloop* (circa 300 metri) consente già oggi di raggiungere velocità fino a 80 Mbit/s.

⁴ L'operatore segnala che tale approccio è già stato adottato dal regolatore tedesco Bnetza nel 2013 per incentivare lo sviluppo delle reti FTTC e stimolare gli operatori alternativi ad acquisire servizi SLU.

al valore considerato nella proposta di provvedimento. Telecom Italia ritiene invece sottostimato il costo orario della manodopera ed evidenzia la sostanziale stabilità dei valori approvati dall’Autorità negli ultimi dieci anni, nonostante il contesto macroeconomico abbia indicato negli anni un aumento di tali costi.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

79. AIIP e CloudItalia, pur condividendo l’orientamento dell’Autorità nel determinare annualmente i valori dei contributi *una tantum* nell’ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, ritengono che tale valutazione di costo non dovrebbe basarsi sui costi sostenuti dall’*incumbent*. In particolare, AIIP e CloudItalia evidenziano che il costo orario della manodopera risulta sovrastimato al confronto con i valori desumibili sia dal bilancio di Telecom Italia che dai contratti di lavoro nazionale.

80. Telecom Italia ritiene che andrebbe rimosso l’obbligo di controllo dei prezzi e di fornitura del servizio di trasporto della banda ATM ed *Ethernet* al nodo *parent/distant*, tenuto conto dell’alto livello di infrastrutture alternative presenti in tale segmento di rete e della presenza di numerosi operatori co/locati ai punti di consegna *parent*.

81. AIIP e CloudItalia osservano che i volumi di traffico sulla rete *Ethernet* sono in forte aumento e che di conseguenza nei prossimi anni i costi unitari dei servizi di trasporto della banda *Ethernet* si ridurranno significativamente. Tenuto conto di ciò, secondo AIIP e CloudItalia lo schema di provvedimento andrebbe integrato con le condizioni attuative necessarie per l’applicazione del principio dell’orientamento al costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto della banda *bitstream* e con i dettagli di contabilità regolatoria. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe specificare la banda configurata sulla rete *Ethernet* per la vendita interna ed esterna dei servizi, al variare della Classe di Servizio (CoS). AIIP e CloudItalia auspicano inoltre l’abbandono del modello di prezzo al *Kbps* ed il passaggio ad un modello di prezzo “ad accesso”, indipendente dalla banda utilizzata, in funzione della CoS.

2.3 OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI PREZZI DEI SERVIZI SU RETE NGA

Metodologia di base del modello di costo e modalità di utilizzo dei risultati

82. Telecom Italia non condivide l’orientamento dell’Autorità nell’utilizzare i risultati del modello BU-LRIC per stabilire i valori finali (al 2026) dei prezzi e i risultati del modello DCF – utilizzato per approvare i prezzi 2012 – per stabilire i valori iniziali, al fine di calcolare i prezzi per l’anno 2016 attraverso l’applicazione di un’interpolazione lineare. Tale approccio, infatti, secondo l’operatore porta sempre ad una sottostima dei costi di fornitura dei servizi, indipendentemente dal livello della domanda attesa. L’operatore sottolinea, inoltre, che i prezzi approvati per il 2012 rappresentano il prezzo medio per un periodo di 15 anni e sono stati valutati con riferimento a riempimenti prospettici della rete NGA ancora ben lontani da essere raggiunti; pertanto, secondo Telecom Italia, ad oggi i prezzi 2012 stanno generando perdite per l’operatore e continueranno a farlo fino a quando il livello di domanda ipotizzato non sarà raggiunto. Essendo i prezzi di fine

periodo – calcolati con il modello BU-LRIC – sempre inferiori ai valori 2012, l’approccio proposto in consultazione impedisce con certezza il recupero dell’investimento. L’operatore evidenzia poi che il modello di costo presuppone l’esistenza di un monopolista nel mercato dei servizi all’ingrosso su rete NGA, sovrastimando di conseguenza le economie di scala raggiungibili dall’operatore efficiente, con la conseguenza di disincentivare gli investimenti da parte di qualsiasi operatore infrastrutturato; Fastweb condivide tale ultima osservazione.

83. Vodafone non condivide l’approccio dell’Autorità nell’utilizzare i prezzi 2012 come punto di partenza per stabilire i prezzi negli anni successivi, in quanto i primi sono stati stabiliti sulla base dei costi effettivamente sostenuti da Telecom Italia e vi sarebbe quindi il rischio che dati di costo relativi all’operatore *incumbent* influiscano sui risultati di un modello BU-LRIC, che dovrebbe invece prescindere da essi.

84. Metroweb, analogamente, non condivide l’approccio generale adottato dall’Autorità per definire i prezzi dei servizi NGA, in quanto non permetterebbe di verificare eventuali sotto o sovra remunerazioni dei costi sostenuti da Telecom Italia, essendo il “recupero annuo” (calcolato dal modello di costo) indipendente dal valore effettivo che sarà raggiunto dalla domanda di servizi. L’operatore ritiene inoltre che il modello di costo, basato sul calcolo del *Gross Replacement Cost* su base annuale, non consideri gli ammortamenti degli anni precedenti già remunerati, generando una sovra-compensazione dei costi sostenuti.

85. In generale, secondo Telecom Italia sarebbe necessario adottare un approccio di lungo periodo, non più basato quindi sulla definizione di prezzi annuali di breve periodo, prevedendo esplicitamente la possibilità di applicare sconti a volume o per durata contrattuale, secondo i criteri e le modalità definite dalla Raccomandazione NGA. Telecom Italia evidenzia inoltre la necessità di garantire flessibilità nella tariffazione dei servizi VULA, permettendo la differenziazione dei prezzi sulla base della velocità offerta e non dell’architettura di rete; a tal proposito, l’operatore cita il caso del regolatore inglese Ofcom che, garantendo un approccio flessibile alle politiche tariffarie dei servizi VULA, ha stimolato un’intensa crescita della copertura NGA e dell’adozione dei servizi da parte della clientela al dettaglio.

86. AIP ritiene necessario che i prezzi dei servizi *bitstream* FTTH siano stabiliti applicando il principio della *cost orientation* da aggiornare annualmente, in maniera da tener conto della rapida variazione dei costi di fornitura dei servizi dovuta al rapido sviluppo del mercato dei servizi di nuova generazione. I prezzi dei servizi FTTH non dovrebbero inoltre dipendere dal profilo di velocità configurato.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

87. Secondo Telecom Italia, nelle aree del Paese caratterizzate da condizioni di mercato competitive non è sufficiente introdurre una generica flessibilità nella definizione dei prezzi *wholesale*, ma è opportuno consentire “una piena libertà a tutti gli attori in gioco”. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi NGA, in particolare, la società ribadisce che questa flessibilità dovrebbe tradursi nella possibilità di differenziare i prezzi in funzione della velocità configurata.

2.4 LE ASSUNZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DELLA RETE NGA E AL TAKE-UP DEI SERVIZI

88. Vodafone ritiene che la copertura dei servizi NGA debba essere fissata in linea con i piani di Telecom Italia, per evitare il rischio di remunerare i costi di uno sviluppo di rete che non sarà effettivamente realizzato. Con riferimento specifico alla copertura della rete FTTH, Telecom Italia evidenzia che le condizioni di costo relative alla città di Milano, prese in considerazione nel modello di costo, non sono rappresentative del contesto delle altre aree del Paese dove potenzialmente Telecom Italia potrà sviluppare la sua rete FTTH, tipicamente caratterizzate da livelli di costo più elevati. I livelli di costo delineati dal modello, peraltro, non tengono conto della presenza delle infrastrutture della società Metroweb, su cui si basa la rete FTTH di Telecom Italia a Milano. Telecom Italia auspica quindi che l’Autorità consideri nelle proprie valutazioni lo sviluppo della rete FTTH anche in altre aree del Paese.

89. Telecom Italia e Metroweb non condividono gli orientamenti dell’Autorità nell’assumere una realizzazione istantanea della rete NGA, senza tener conto dell’effettivo graduale *roll-out* in atto. Metroweb evidenzia che tale assunzione comporterebbe, peraltro, un costo unitario dei servizi sovrastimato nel breve periodo. Ciò sarebbe particolarmente critico per il servizio di accesso al segmento verticale in fibra, che viene generalmente realizzato solo a fronte di una ragionevole ed effettiva domanda di mercato.

90. Vodafone ritiene che alla luce degli obiettivi di *policy* dell’Agenda Digitale Europea e dell’esistenza di una domanda “latente” e di una “incipiente”, oltre che attuale, di servizi a banda ultra-larga, il modello di costo dei servizi in fibra dovrebbe ipotizzare, nelle aree oggetto di sviluppo della rete di accesso NGA, il riversamento completo dell’attuale domanda di servizi *broadband* su rete in rame (*wholesale* e *retail*) sul mercato dei servizi di nuova generazione.⁵ Tale assunzione determinerebbe un allineamento dei costi di fornitura dei servizi all’ingrosso su rete NGA a quelli di fornitura dei servizi forniti sulla rete in rame; l’allineamento dei costi sarebbe a sua volta in grado di incentivare, tramite uno stimolo sui prezzi finali, la migrazione di tutta la domanda attuale verso i nuovi servizi, sia della clientela dell’*incumbent* che degli altri operatori. Alla luce di ciò, l’operatore ritiene opportuno adottare, tra i profili di *take-up* riportati nella Tabella 2 dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, quello di tipo *High/Long-run*.

91. Telecom Italia e Metroweb ritengono invece gli scenari di *take-up* ipotizzati nel modello troppo ottimistici e poco realistici; Telecom Italia evidenzia che le assunzioni di *take-up* adottate dall’Autorità, determinando una sottostima dei costi unitari dei servizi, sarebbero tali da disincentivare lo sviluppo di investimenti in reti NGA. Metroweb, in particolare, ritiene che il *take-up* sia stato sottostimato nei primi anni e sovrastimato nel lungo periodo – anche tenuto conto che il modello include nel calcolo anche le unità immobiliari vuote presenti nelle zone coperte dalla rete NGA – e stima che esso dovrebbe

⁵ Per domanda latente l’operatore intende quella relativa a clienti che attendono una maggiore disponibilità di banda per poter utilizzare applicazioni avanzate che già oggi vorrebbero poter utilizzare; per domanda incipiente l’operatore intende quella relativa a clienti che non sono oggi a conoscenza dei loro bisogni, ma per i quali è possibile riconoscere un *trend* che indica l’apparizione di un bisogno futuro.

essere al massimo pari a circa il 63%.⁶ Metroweb, comunque, condivide la proposta dall’Autorità di utilizzare il valore medio del *take-up* nel periodo considerato al fine di garantire la stabilità dei prezzi.

92. Fastweb ritiene che il prezzo dei servizi VULA FTTC proposto dall’Autorità non garantisca il recupero dei costi dell’investimento, perché calcolato ipotizzando un *take-up* su un periodo eccessivamente lungo (15 anni), senza tener conto dell’andamento delle curve di diffusione dell’innovazione (in genere a forma di “S”) e sovrastimando di conseguenza la diffusione dei servizi *retail* NGA nella fase iniziale, caratterizzata da incertezza della domanda. I prezzi proposti peraltro renderebbero difficile anche per Fastweb entrare nel mercato all’ingrosso dei servizi VULA FTTC, tenendo conto delle economie di scala raggiungibili; l’ingresso in tale mercato peraltro è rilevante al fine di migliorare il tasso di rendimento del progetto di investimento della società. Tale scenario è ulteriormente aggravato dalla proposta di prezzi del servizio SLU, che secondo l’operatore sono eccessivamente alti. Fastweb suggerisce quindi di adottare un *take-up* realistico per l’anno 2016 e di ipotizzare anche la presenza di reti NGA di operatori diversi da Telecom Italia (tali che solo il 70% dei clienti che acquistano servizi NGA saranno attestati alla rete di Telecom Italia).⁷

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

93. Vodafone osserva che nel definire i prezzi dei servizi di accesso, l’Autorità dovrebbe perseguire un obiettivo strategico teso a favorire la massima diffusione dei servizi a banda ultra-larga. In questo senso, per consentire un’adozione massiva dei nuovi servizi da parte dei clienti finali, i prezzi dei servizi su rete in fibra dovrebbero poter essere offerti a prezzi allineati a quelli dei servizi offerti su rete in rame. Fastweb evidenzia che una rilevante novità intervenuta nel secondo semestre 2013 è rappresentata dal forte avanzamento del piano di *roll-out* della rete FTTC della stessa società e dalla conseguente necessità di modulare gli obblighi regolamentari in capo all’*incumbent* in modo da garantire il mantenimento di corretti incentivi agli investimenti da parte di tutti gli operatori.

2.5 LA METODOLOGIA DI ANNUALIZZAZIONE DEI COSTI

94. Telecom Italia e Wind ritengono che entrambi i modelli di costo, per i servizi rame e fibra, dovrebbero adottare una metodologia di annualizzazione di tipo *tilted annuity*, in quanto meglio approssima l’ammortamento economico, a differenza della *tilted straight line* proposta per il modello fibra. Metroweb osserva che l’Autorità avrebbe potuto implementare la metodologia dell’ammortamento economico – ritenuta in grado di garantire un prezzo stabile nel tempo e tale da permettere il recupero dell’investimento – avendo il modello di costo già adottato delle specifiche ipotesi circa il profilo di lungo periodo del *take-up* dei servizi. La metodologia *straight line*, secondo Metroweb, comporta peraltro il rischio di sovra-remunerazione dei costi, tenendo conto che il

⁶ La percentuale è stata stimata dall’operatore sulla base del numero attuale di accessi di rete fissa e dei dati utilizzati nel modello di costo circa il numero totale di unità immobiliari.

⁷ L’operatore segnala che, ad esempio, la penetrazione dei servizi *ultrabroadband* in Australia, Singapore ed Europa dopo tre anni dall’introduzione dei servizi è pari a circa il 28%.

modello già applica un premio di rischio motivato dall'esigenza di incentivare gli investimenti.

2.6 L'ALLOCAZIONE DEI COSTI COMUNI TRA RETE IN RAME E RETE IN FIBRA

95. Fastweb, Metroweb e Telecom Italia non condividono l'ipotesi di realizzazione di una rete in grado di ospitare tutti i cavi in rame ed in fibra necessari per lo sviluppo dei servizi. Questa ipotesi presuppone infatti che il 100% delle infrastrutture sia condivisibile e che, di conseguenza, per esse il modello di costo, erroneamente, non applica alcun premio di rischio. Telecom Italia sottolinea che in realtà la rete primaria deve essere strutturata ad anelli al fine di rendere possibile la fornitura dei servizi su fibra, il che comporta necessariamente la costruzione *ex-novo* di parte delle infrastrutture civili, per le quali andrebbe applicato il premio di rischio.

96. Metroweb ritiene che l'utilizzo di un metodo di allocazione dei costi comuni tra rete in rame e fibra in base alla consistenza di rete (numero dei cavi o spazio occupato dai cavi) potrebbe generare un costo unitario di fornitura dei servizi su fibra molto elevato nella fase iniziale di migrazione, disincentivando quindi l'adozione dei nuovi servizi, per poi decrescere all'aumentare dei clienti e determinare effetti distorsivi sul mercato. Secondo l'operatore tale problematica sarebbe risolvibile allocando i costi delle infrastrutture sulla base della domanda effettiva dei servizi (numero di utenti, traffico).

2.7 IL CALCOLO DEI COSTI OPERATIVI

97. Vodafone ritiene necessario che siano fornite maggiori informazioni circa la natura dei costi operativi che sono remunerati attraverso l'applicazione di un *mark-up* percentuale e la metodologia attraverso cui sono stati stabiliti tali *mark-up*.

2.8 ALTRE OSSERVAZIONI SUL CALCOLO DEI PREZZI DEI SERVIZI NGA

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

98. BT Italia, Vodafone e Wind ritengono, come già osservato in merito al modello di costo rame, che l'approccio *scorched node* non consenta di definire una rete di accesso efficiente alla luce della domanda prospettica di servizi. Wind evidenzia che il modello di costo, nell'ottica *overlay*, dovrebbe essere di tipo *brownfield*.

99. Telecom Italia rileva che il modello di costo utilizza valori dei costi unitari relativi agli investimenti in rete FTTC – in particolare il costo unitario dell'ONU CAB – che sono coerenti con un'ipotesi di riempimento della rete inferiore a quelle ipotizzate nel modello, sia nello scenario *low* sia in quello *high*. I livelli di riempimento ipotizzati dall'Autorità richiederebbero la realizzazione *ad hoc* di un nuovo armadio, con un incremento significativo dei costi sostenuti.

D1.1 Tiscali ritiene necessario chiarire in che modo i modelli di costo tengono conto del fatto che la vigente regolamentazione prevede che nei casi di co-investimento il premio di rischio non debba essere applicato.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

100. Telecom Italia evidenzia che se l'obbligo di accesso alla fibra spenta fosse confermato, l'applicazione di un prezzo unico nazionale sarebbe inappropriata al fine di incentivare l'infrastrutturazione efficiente degli operatori alternativi, in quanto non terrebbe conto che i costi di realizzazione NGA tendono ad aumentare al crescere della copertura, poiché aree sempre meno dense sono interessate dagli investimenti. Il modello di costo della delibera n. 238/13/CONS utilizza parametri medi di distanza tra i *cabinet* in grado di riprodurre i costi di sviluppo in aree metropolitane, che non sono rappresentative della realtà nazionale. Secondo Telecom Italia, quindi, l'offerta di fibra spenta dovrebbe essere segmentata geograficamente dividendo il territorio in *cluster* con caratteristiche omogenee in termini di fattori di costo (distanza media tra i *cabinet*, numero di anelli in primaria), per ciascuno dei quali il prezzo in IRU della fibra spenta dovrebbe tener conto dei costi di realizzazione della rete NGA nello specifico *cluster*.

101. Telecom Italia ritiene che il principio dell'orientamento al costo andrebbe applicato per le sole infrastrutture di posa (cavidotti) esistenti ad una certa data, nel presupposto che per le nuove infrastrutture realizzate in regime di co-investimento i prezzi assicurano già condizioni di accesso concorrenziali, mentre le nuove infrastrutture realizzate da un unico soggetto, in assenza di manifestazioni di interesse da parte di terzi, debbano avere prezzi tali da consentire il recupero del conseguente maggiore rischio di investimento.

102. Telecom Italia ritiene che, nonostante l'approvazione della delibera n. 538/13/CONS, permangano ancora delle asimmetrie regolamentari, in quanto la delibera prevede prezzi equi e ragionevoli dei servizi di accesso al segmento di terminazione e alla tratta di adduzione per tutti gli operatori ad eccezione di Telecom Italia, che rimane soggetta a prezzi orientati al costo. Tale asimmetria non è giustificata, in quanto qualsiasi operatore cabli per primo un immobile gode di un vantaggio competitivo dovuto all'esistenza di un monopolio naturale.

103. AIP e CloudItalia evidenziano che i servizi di accesso FTTC ed FTTH sono caratterizzati da una rapida evoluzione tecnologica che porta a continue riduzioni dei costi di fornitura dei servizi stessi. Le misure di condivisione dei costi di predisposizione dei *cabinet*, previste dall'Autorità, dovrebbero inoltre portare ad ulteriori riduzioni dei costi. Per tenere conto di ciò, secondo AIP e CloudItalia il meccanismo da adottare per la definizione dei prezzi è quello di una verifica annuale basata sull'orientamento al costo, che faccia uso delle previsioni prospettiche dei volumi, anziché un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi.

2.9 CANONI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLE RETI IN RAME E FIBRA DI TELECOM ITALIA

104. Si rimanda a quanto riportato nell'Allegato B alla delibera -15/CONS.

2.10 CALCOLO DEL WACC

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

105. Diversi operatori hanno espresso il loro disappunto circa l'opportunità di utilizzare due differenti valutazioni del WACC, una in sede di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 e l'altra nell'ambito del presente procedimento.

106. Per quanto riguarda la determinazione del costo del capitale proprio, sebbene tutti gli operatori concordino con l'adozione della metodologia CAPM, alcuni propongono di utilizzare modalità di calcolo differenti per la stima dei parametri.

107. In particolare, per quanto riguarda il tasso *risk free*, alcuni operatori (Vodafone, Fastweb e BT Italia) pur condividendo l'utilizzo dei BTP decennali, fanno presente che l'arco temporale annuale utilizzato dall'Autorità (01/01/2012 – 31/12/2012) per la stima del rendimento medio di tali titoli è rappresentativo della fase più acuta della recente crisi economica e, pertanto, ritengono più opportuno effettuare la stima del rendimento medio dello stesso titolo su un arco temporale di 5-10 anni. Telecom Italia ritiene che la misura più appropriata del *risk free rate* debba incorporare le aspettative sui rendimenti futuri, in coerenza con un'analisi di tipo prospettico, per cui propone che si faccia riferimento ai tassi *forward* a tre anni del BTP decennale.

108. In merito alla valutazione del parametro beta, Telecom Italia concorda con l'Autorità circa l'analisi dei beta dei principali operatori di telecomunicazione europei (*comparable*), tuttavia suggerisce le due seguenti modifiche per la stima del valore del WACC: escludere dal campione individuato dall'Autorità le società Telekom Austria, KPN e Belgacom, a suo avviso, non confrontabili in quanto di dimensioni differenti e calcolare la media degli *asset beta* dei *comparables* come media aritmetica di ciascun *asset beta* (e dei relativi *gearing ratio*) ponderata per le rispettive capitalizzazioni di borsa, invece della media semplice proposta dall'Autorità. Anche BT Italia, Vodafone e Fastweb condividono il metodo utilizzato per la stima del parametro beta, tuttavia ritengono che il campione di *comparables* dovrebbe comprendere solo operatori che offrono servizi *wholesale* e *retail* di rete fissa e non operatori che offrono servizi di rete mobile.

109. Per quanto riguarda il rapporto di indebitamento dell'operatore efficiente, Fastweb reputa maggiormente appropriato l'utilizzo di un livello di *gearing* in linea con il precedente periodo regolatorio (pari al 50%). Telecom Italia, pur condividendo la modalità di calcolo del *gearing*, fa notare che la presenza nell'analisi campionaria di aziende di minori dimensioni come Telekom Austria, KPN e Belgacom può condurre ad una stima distorta del rapporto di indebitamento che andrebbe invece, a suo avviso, calcolato come media tra i *gearing ratio* delle aziende comparabili ponderata per le rispettive capitalizzazioni di borsa. Inoltre Telecom Italia sottolinea la carenza di informazioni inerente ai valori, alle date e agli orizzonti temporali di riferimento per la stima delle diverse componenti dei *comparables*, ovvero del valore del debito, delle capitalizzazioni di mercato e delle eventuali *minorities* delle società comparabili.

110. Per quanto riguarda la stima dell'ERP, Telecom Italia e Fastweb, non condividendo l'utilizzo del DGM suggeriscono l'utilizzo di metodologie basate su serie storiche di

lungo periodo - sia per il rendimento di mercato sia per quello di attività prive di rischio - in quanto meno soggette ai rischi di volatilità delle quotazioni di borsa e maggiormente allineate alle precedenti delibere dell'Autorità. In particolare, Telecom Italia osserva che l'Autorità non fornisce informazioni sufficienti circa le previsioni di crescita dei dividendi, le scelte parametriche relative alla capitalizzazione di mercato e ai *payout ratio* del paniere di società analizzato, le previsioni di crescita differenziata dei dividendi, l'orizzonte temporale degli stadi del modello e le singole determinanti del costo del capitale proprio. Tali informazioni consentirebbero di verificare la congruità delle ipotesi di base del modello adottato dall'Autorità rispetto a quelle utilizzate da Telecom Italia per la stima dell'ERP.

111. Per la definizione del costo del debito, Fastweb e Vodafone sostengono che la misura più corretta sia il valore comunicato da Telecom Italia alla comunità finanziaria a fine 2012 (pari a 5,4%)⁸ e non quello determinato dall'Autorità (5,95%). Telecom Italia, invece, ritiene che il costo del capitale debba ottenersi come somma del tasso di rendimento prospettico di un'attività priva di rischio, di un premio per il debito e della remunerazione aggiuntiva richiesta da un nuovo sottoscrittore. In merito alla determinazione quantitativa del costo del debito, Telecom Italia ritiene che il valore delle emissioni obbligazionarie considerato dall'Autorità per il calcolo degli interessi passivi non coincida con l'effettivo ammontare emesso di obbligazioni, ma corrisponda solo al valore residuo (*outstanding*) alla fine dell'anno 2012. Il valore infatti non tiene conto né del riacquisto di obbligazioni proprie, né del rimborso - effettuato a febbraio 2012 - di obbligazioni a tasso fisso emesse in precedenza, né delle differenze di cambio eventualmente generatesi su tre prestiti obbligazionari emessi in sterline.

112. Con riferimento all'aliquota teorica di imposizione fiscale, Telecom Italia condivide la stima effettuata dall'Autorità. Fastweb ritiene, invece, che l'aliquota fiscale teorica debba tenere conto del regime di deducibilità del costo del personale di cui dall'art. 2, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

D1.2 Tutti gli operatori ritengono che il WACC da applicare al modello di costo BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso debba essere espresso in termini reali, al fine di evitare la duplicazione dell'effetto inflattivo considerato nelle voci di costo utilizzate nel modello, che sono a valori correnti.

113. In merito alla determinazione del valore del WACC, Wind propone valori significativamente inferiori rispetto a quello definito dalla delibera n. 578/10/CONS (9,36%) e non condivide la proposta dell'Autorità in considerazione, in particolare, dell'evoluzione dei valori di *gearing* e di *risk free* che documenta dettagliatamente all'interno del proprio contributo oltre che delle altre componenti del WACC. L'operatore evidenzia come dalle analisi dallo stesso fornite risulti che il valore del WACC di Telecom Italia debba essere inferiore a 7,66%.

⁸ Cfr. Slides Telecom Italia Group, 1H 2012 Results, Milan, August 2nd, 2012 – “Telecom Italia 1H 2012 Results”, Francesco Bernabè

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

114. In linea generale tutti gli operatori auspicano un aggiornamento della valutazione dei parametri utilizzati nel calcolo del WACC.

115. Telecom Italia ritiene che la valutazione del WACC definita dall’Autorità per il 2013, con la delibera n. 747/13/CONS, sia inficiata da gravi errori e non possa costituire un riferimento per la definizione del WACC per il periodo 2014-2016. Pertanto, Telecom Italia conferma i contenuti della sua risposta alla consultazione pubblica ex delibera n. 238/13/CONS, con particolare riferimento alle critiche sollevate alla determinazione dell’ERP (valutato dall’Autorità nella misura del 3,76% con modello DGM) e alla misura del WACC nominale pre-tax. In merito alla valutazione del parametro beta, Telecom Italia sottolinea che l’Autorità avrebbe dovuto correggere al rialzo il valore del beta per tenere conto della maggiore rischiosità che presenta oggi la rete fissa rispetto al passato. Infine, Telecom Italia individua il costo effettivo del debito nel rendimento di mercato dei prestiti obbligazionari, come peraltro nella precedente analisi dei mercati dell’accesso all’ingrosso alla rete fissa (delibera n. 578/10/CONS).

116. In merito alla determinazione del valore del WACC, Wind ravvisa la necessità di procedere ad un puntuale aggiornamento dei parametri *Risk free rate*, *Debt premium* e incidenza fiscale, sulla base dei dati e dei documenti disponibili a marzo 2014, utilizzando la metodologia di cui alla delibera n.747/13/CONS. Sulla base di tali aggiornamenti, Wind ritiene che il valore del WACC possa ridursi sensibilmente rispetto a quello proposto dall’Autorità sia nella delibera n. 238/13/CONS, sia nella delibera n. 747/13/CONS.

117. Fastweb sottolinea che il valore del WACC nominale *pre-tax* proposto dall’Autorità nell’ambito della consultazione di cui alla delibera n. 238/13/CONS per gli anni 2014-2016 (pari a 10,40%) non è coerente con gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità nell’ambito delle Offerte di riferimento (OIR) 2013 dei servizi di accesso passivi e attivi su rete in rame nonché basato su parametri non aggiornati. Fastweb ritiene, inoltre, che non vi siano elementi che giustifichino, a distanza di pochi mesi, modifiche rilevanti della metodologia per il calcolo del WACC e auspica, per quanto riguarda il calcolo del *risk free rate* e dell’ERP, il mantenimento dell’approccio adottato nell’ambito della decisione relativa alle OIR 2013, che consente di determinare un valore del WACC sensibilmente più basso rispetto a quelli proposti dall’Autorità sia nella delibera n. 238/13/CONS, sia nella delibera n. 747/13/CONS .

2.11 CALCOLO DEL RISK PREMIUM

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

118. Le osservazioni degli operatori si sono concentrate principalmente sulla metodologia di determinazione dei valori del *risk premium* e sulle modalità di applicazione di tale *premium* agli *asset* individuati dal modello di costo per le reti NGAN.

119. In merito alla determinazione del *risk premium* per gli investimenti in reti NGA, diversi operatori hanno rilevato la mancanza di dettagli circa i fattori che determinano il *risk premium* impedendo loro di ricalcolare i range di valori sottoposti a consultazione

pubblica. Gli operatori, in particolare, sottolineano di non aver avuto trasparenza dei fogli di calcolo contenenti i dati di *input* e le ipotesi probabilistiche adottate dall’Autorità.

120. Telecom Italia lamenta l’assenza di trasparenza circa: *i*) la non additività dei premi calcolati per le due tipologie di opzioni (*wait and see* e *flexibility*); *ii*) l’adozione di dati di *input* desunti dal modello di *Wik Consult*; *iii*) la riduzione del premio associato all’opzione “*wait and see*” derivante dal suo *first mover advantage*.

121. Vodafone, in proposito, non concorda con l’orientamento dell’Autorità non ritenendolo allineato ai criteri dettati dalla Raccomandazione NGA con riferimento all’architettura FTTC. In aggiunta, Vodafone non ritiene giustificata l’applicazione di un *risk premium* (volto a remunerare un rischio non sistematico aggiuntivo al WACC) ai nuovi investimenti nel contesto italiano in cui Telecom Italia detiene l’unica infrastruttura di accesso e non sussistono infrastrutture alternative.

122. Vodafone non condivide l’inclusione della Francia, dell’Olanda e del Belgio nel *benchmark* dei *risk premia* per la realizzazione di reti FTTC in quanto rileva che in queste nazioni vi è una forte presenza di operatori via cavo che contribuisce ad elevare l’incertezza della domanda di servizi NGA. Telecom Italia, all’opposto, sottolinea che il range di valori proposto dall’Autorità non tiene conto della maggiore incertezza e rischiosità, sia del quadro macroeconomico, sia del mercato dei servizi a banda larga italiano, rispetto agli altri Paesi oggetto di *benchmark*. Telecom Italia, inoltre, fa presente che nel documento di consultazione non sono specificate le grandezze del capitale investito a cui l’Autorità intenda applicare il *premium*.

123. BT Italia non condivide l’utilizzo, nella determinazione del premio di rischio, di dati desunti dal modello di *Wik Consul*, ritenendo più coerente l’uso del modello di costo sviluppato dall’Autorità per determinare i prezzi dei servizi NGA. Wind ritiene che il *risk premium* per gli investimenti in reti FTTH ed FTTC debba essere nullo. Wind, come anche Vodafone, difatti, ritiene che l’attuale contesto tecnologico e di mercato riscontri la presenza di tutti i fattori indicati dalla Raccomandazione come in grado di ridurre il rischio di investimento in reti NGAN.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

124. Fastweb è l’unico operatore ad aver integrato le proprie osservazioni circa il *risk premium*. In particolare l’operatore sostiene che l’Autorità, nel definire il valore del premio, debba riconoscere i rischi specifici connessi al *deployment* di una rete FTTC da parte di un operatore alternativo in misura coerente con quanto riconosciuto per altre infrastrutture regolate (ad es. Gas, Elettricità, Aeroporti). Secondo Fastweb, infatti, il tasso di rendimento, oltre a riflettere il rischio di mercato specifico dell’investimento, dovrebbe tenere conto del costo opportunità di altri investimenti in Italia. A tal fine Fastweb riporta che il *risk premium* riconosciuto in Italia alle altre infrastrutture regolate varia tra il 2% (Trasporto Gas) e il 4% (Aeroporti), ed è garantito da un minimo di 10 anni (trasporto Gas) fino a un massimo di 19 anni (Aeroporti).

3 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA IN REGIME DI CONCORRENZA

125. Con riferimento alle considerazioni espresse dall'Autorità al punto 350 del documento sottoposto a consultazione con delibera n.238/13/CONS circa una possibile esternalizzazione dell'attività di manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia, quattro operatori hanno formulato le proprie osservazioni.

126. Telecom Italia condivide le valutazioni dell'Autorità in quanto ritiene che effettivamente non sussistano al momento benefici, né in termini economici né in termini di processo, derivanti da un'eventuale esternalizzazione delle attività di manutenzione correttiva, sottolineando che tale eventualità comporterebbe l'impossibilità di gestire in maniera unitaria la propria rete di accesso. In particolare, Telecom Italia osserva, innanzitutto, che la manutenzione della rete è assicurata attraverso un processo complessivo, costituito da diverse fasi che comprendono attività di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria e che, nello specifico, la stessa attività di manutenzione correttiva si compone di una serie di attività che partono dall'individuazione e localizzazione del guasto e terminano con l'intervento risolutivo attraverso l'attività di manodopera sociale o di imprese terze. L'operatore evidenzia altresì che le attività di manutenzione correttiva che potrebbero essere svolte da terzi costituiscono solo una parte dell'intero processo di risoluzione dei guasti della rete ed osserva, quindi, che un'eventuale esternalizzazione del servizio di manutenzione correttiva sarebbe comunque limitata solo ad alcune delle attività coinvolte in quanto una parte rilevante di tali attività dovrebbe essere comunque svolta da Telecom Italia. Secondo la società, lo svolgimento efficace dell'intero ciclo di attività di manutenzione richiede che le attività siano governate in modo unitario dal soggetto che è in possesso delle informazioni tecniche che consentono una visione complessiva del funzionamento della rete. L'operatore evidenzia quindi una serie di conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esternalizzazione delle attività di manutenzione correttiva in regime di concorrenza, a svantaggio della clientela finale, quali: *i)* considerevoli diseconomie di sistema sia per via della gestione a "responsabilità dispersa" dell'attività, sia per l'allocatione "disottimale" degli investimenti che si produrrebbe di conseguenza; *ii)* l'impossibilità di garantire la sicurezza e l'integrità della rete; *iii)* l'impossibilità di identificare la responsabilità del guasto con conseguenti possibili interventi multipli inefficienti; *iv)* l'impossibilità di monitorare la qualità complessiva della rete e di pianificare le attività di manutenzione.

127. Wind e Fastweb non condividono le valutazioni dell'Autorità e lamentano che non sia stata svolta un'istruttoria specifica sul tema, con un adeguato coinvolgimento degli operatori alternativi. In particolare, Wind evidenzia che non è stata preventivamente effettuata un'attività di approfondimento con gli operatori di telecomunicazione finalizzata a valutare gli strumenti operativi per realizzare la liberalizzazione dell'attività di manutenzione correttiva, né nel corso del procedimento di analisi dei mercati, né nell'ambito dell'attività di vigilanza posta in essere dall'Autorità citata al punto 350, che non aveva per oggetto la valutazione delle modalità di liberalizzazione del suddetto servizio. Similmente, Fastweb rileva che l'attività di vigilanza condotta dall'Autorità si riferiva esclusivamente all'acquisizione di elementi di merito per la definizione del costo

di manutenzione correttiva sostenuto da Telecom Italia ed imputato al costo di ciascun collegamento ceduto in *unbundling* agli altri operatori.

128. Entrando nel merito delle posizioni espresse dai due operatori alternativi, Wind sottolinea che la liberalizzazione del servizio di manutenzione correttiva dovrebbe essere implementata e favorita dall’Autorità ed evidenzia che non vi è stata alcuna censura in ambito europeo nei confronti della misura stessa. Wind ritiene inoltre che, tenuto conto dei valori elevati dei costi di manutenzione correttiva considerati per la determinazione del canone del servizio di *unbundling*, la promozione di un contesto competitivo per la fornitura dei servizi di manutenzione consentirebbe di innescare un circolo virtuoso atto a rimuovere ingiustificate intermediazioni da parte di Telecom Italia nella prestazione di tali servizi e permetterebbe agli operatori alternativi di rivolgersi direttamente ai fornitori esterni che già svolgono tali attività su tutte le linee *unbundling*.

129. Wind osserva inoltre che l’eventuale esternalizzazione delle attività di manutenzione correttiva non rappresenterebbe un disincentivo per Telecom Italia agli investimenti nelle attività di manutenzione preventiva in quanto: *i)* è stato utilizzato un modello BULRIC che ha calcolato i costi di una rete *ex novo* e non una rete esistente, con il quale vengono già tenuti in conto gli investimenti necessari alla costruzione di una rete nuova; *ii)* gli investimenti in manutenzione preventiva sono già ampiamente remunerati a Telecom Italia all’interno dei costi di rete.

130. Fastweb non condivide quanto affermato dall’Autorità in merito all’impossibilità tecnica di disaggregazione dei servizi ancillari, determinata nel corso di un’attività di vigilanza e basata sulla presunta mancanza di sufficienti informazioni dei *System* e sulla necessità in ogni caso di un intervento di Telecom Italia per le attività di *assurance* e *provisioning*. Al riguardo, l’operatore fornisce alcuni elementi per dimostrare la fattibilità tecnica della disaggregazione del servizio di manutenzione correttiva. A tal fine, l’operatore evidenzia, innanzitutto, che le stesse imprese *System* intervenute nell’attività di vigilanza condotta dall’Autorità hanno confermato la fattibilità tecnica della disaggregazione del servizio in questione, a condizione di poter continuare a ricevere le medesime informazioni che attualmente ricevono da Telecom Italia. Inoltre, sempre a supporto della fattibilità tecnica della disaggregazione dei servizi di manutenzione correttiva, Fastweb presenta un documento preparato dalla propria divisione rete, nonché un documento che illustra la regolamentazione introdotta dall’Autorità belga per la disaggregazione dei servizi ancillari.

131. Fastweb non condivide altresì quanto affermato dall’Autorità in merito all’assenza di benefici economici e di processo connessi alla disaggregazione del servizio di manutenzione correttiva. Al riguardo, l’operatore osserva che Telecom Italia non svolge con personale interno le attività di manutenzione delle linee degli operatori alternativi, ma le esternalizza affidandole ad un fornitore tecnico e che, per facilitare il processo di manutenzione, gli operatori alternativi negoziano con gli stessi fornitori un contratto parallelo per le attività residuali di propria competenza. Secondo Fastweb questo meccanismo presenta dei malfunzionamenti e delle distorsioni dovute al fatto che, nonostante siano gli operatori alternativi a beneficiare dei servizi tecnici di tali fornitori esterni, è Telecom Italia a selezionare il fornitore ed a negoziare il relativo contratto. Ad avviso di Fastweb, l’intermediazione esclusiva di Telecom Italia determina i problemi tipici del monopsonio – in quanto Telecom Italia detiene un fortissimo potere negoziale

nei confronti dei fornitori dei servizi tecnici – che hanno un impatto negativo anche nei confronti dei clienti finali, sia in termini di prezzo che di qualità dei servizi. In particolare, Fastweb sottolinea che Telecom Italia non ha incentivi a negoziare livelli differenziati di servizio per venire incontro ad esigenze specifiche di clienti dei propri concorrenti e non ribalta sugli operatori alternativi le riduzioni di costo che riesce ad ottenere, rispetto al prezzo regolato, attraverso l'affidamento di tali servizi all'esterno. Per tali ragioni, Fastweb chiede che sia consentito ai fornitori di servizi tecnici di negoziare direttamente con gli operatori alternativi la fornitura dell'intero complesso di attività di manutenzione ed attivazione, inclusa quella sino ad oggi intermediata da Telecom Italia, creando un mercato competitivo in cui una molteplicità di operatori dal lato della domanda (gli operatori alternativi che utilizzano i servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia) ed una molteplicità di operatori dal lato dell'offerta (fornitori di servizi tecnici) sono liberi di negoziare, determinando condizioni ottimali per le aziende coinvolte e per gli utenti finali dei servizi.

132. Infine, Tiscali ritiene che la valorizzazione dell'attività di manutenzione correttiva sia sovrastimata e che la soluzione proposta dal governo – nel testo dell'Art. 47 comma 2 *quater* del decreto legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012 – di consentire la commercializzazione dell'attività a soggetti diversi da Telecom Italia sia volta ad incentivare il raggiungimento di incrementi di efficienza attraverso gli strumenti propri del mercato, ossia la competizione. Pertanto, Tiscali evidenzia che, se non si intende procedere all'esternalizzazione dell'attività di manutenzione correttiva in regime di concorrenza, in quanto non ritenuta possibile, si dovrà comunque trovare un meccanismo alternativo per incentivare l'*incumbent* ad una maggiore efficienza nello svolgimento di tale attività.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

133. Fastweb evidenzia che, a suo parere, la fornitura da parte di Telecom Italia dei servizi di attivazione e manutenzione – che sono servizi critici per una competizione efficace da parte degli operatori alternativi – ha creato in passato occasioni ed incentivi per comportamenti lesivi della concorrenza. L'operatore ritiene fondamentale che nella fase attuale di transizione verso le reti di nuova generazione sia garantito un effettivo *level playing field* tramite l'implementazione di meccanismi che assicurino una reale parità di trattamento, in modo particolare sui servizi di attivazione e manutenzione dello SLU, fondamentali per il rapido sviluppo e la penetrazione dei servizi a banda ultralarga.

134. Ad avviso di Fastweb, tenuto conto che l'implementazione di un sistema di EoI implica un processo lungo e complesso e dunque non idoneo a garantire nel triennio 2014-2016 un effettivo miglioramento della parità di trattamento interna-esterna, la possibilità di disaggregare i servizi di manutenzione ed attivazione introdotta in Italia con la legge 35/2012 rappresenta una soluzione più semplice, efficace e meno costosa per garantire la parità di trattamento sulle reti FTTC. Fastweb ritiene che la possibilità da parte dell'operatore alternativo di gestire direttamente, attraverso *System* esterni certificati da Telecom Italia, i servizi di attivazione e manutenzione delle linee SLU consentirebbe all'operatore alternativo che investe in una rete FTTC di competere più efficacemente e su un piano di reale parità con Telecom Italia. In merito, l'operatore evidenzia che la

gestione di tali servizi da parte della manodopera sociale di Telecom Italia comporta necessariamente per l'operatore alternativo delle inefficienze rispetto ai processi che Telecom Italia svolge per se stessa (sia per le attivazioni che per la manutenzione Telecom Italia risolve tutte le attività con un unico intervento, mentre per l'OAO sono necessari due interventi, quello del personale di Telecom Italia e quello del proprio personale).

135. Fastweb fa presente che la realizzazione di reti FTTC comporta l'installazione di un armadio adiacente a quello di Telecom Italia e che le attività di permuta per l'attivazione di nuovi clienti e quelle di manutenzione e risoluzione guasti implicano l'intervento tecnico sia sull'armadio di Telecom Italia sia su quello di Fastweb. Secondo l'operatore, la disaggregazione dei servizi di manutenzione ed attivazione per il servizio di SLU è una soluzione particolarmente idonea in quanto consentirebbe di far svolgere le varie attività tecniche ad un'unica società terza, evitando la necessità di un'operazione in due fasi (interventi di Telecom Italia per le attività sul proprio armadio e successivamente del personale dell'OAO per le risorse di competenza di quest'ultimo). Fastweb evidenzia, inoltre, che nell'ambito del procedimento di vigilanza condotto dall'Autorità nel 2013 i *System* hanno confermato la fattibilità tecnica della disaggregazione dei servizi accessori, a condizione di continuare a ricevere le stesse informazioni che ad oggi ricevono da Telecom Italia. In aggiunta, ad avviso dell'operatore, il limitato numero di interventi tecnici sulle linee in SLU che si prevede per il triennio 2014-2016 rispetto all'intero insieme di servizi *wholesale* forniti da Telecom Italia fa sì che la disaggregazione di servizi di manutenzione e attivazione per il servizio di SLU non comporti impatti rilevanti sulla manodopera sociale di Telecom Italia. Fastweb richiama, infine, la delibera n. 747/13/CONS con la quale l'Autorità ha riconosciuto la possibilità di implementare il *vectoring* multi-operatore ed ha introdotto specifiche norme per il coordinamento. In merito, la società ritiene che lo svolgimento da parte di aziende terze delle attività di manutenzione degli apparati attivi degli operatori che implementeranno il *vectoring* potrà rappresentare un elemento fondamentale per il buon esito del coordinamento.

136. Secondo Fastweb, quindi, la gestione da parte degli OAO delle attività di manutenzione e attivazione delle linee in SLU è una leva competitiva essenziale per stimolare la concorrenza infrastrutturale e la concorrenza basata sulla qualità del servizio offerto alla clientela finale. Ad avviso della società, la mancata gestione da parte degli OAO dei servizi accessori allo SLU comporterebbe: *i*) l'impossibilità di differenziare i servizi all'utente finale in base alla qualità del servizio offerto; *ii*) un inefficiente ed oneroso processo di fornitura dei servizi accessori (ad esempio, con tempistiche più lunghe e maggiori costi per gli OAO); *iii*) possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia che garantisce a se stessa, come unico soggetto per tutta la catena produttiva, un servizio qualitativamente migliore rispetto a quello fornito agli OAO.

4 SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO ALL'OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

137. Tutti gli operatori che si sono espressi in merito alla conferma dell'obbligo di non discriminazione in capo a Telecom Italia, ad eccezione di quest'ultima, condividono sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità.

138. Telecom Italia considera l'obbligo di non discriminazione ingiustificato soprattutto con riferimento ai Comuni "contendibili", nei quali dovrebbero essere previste modalità alternative a quella della verifica di replicabilità e maggiormente commisurate al minor grado di rischio connesso al verificarsi di comportamenti anti-competitivi. Telecom Italia, inoltre, non condivide la conferma di alcuni degli obblighi vigenti in materia di *KPI e database*. L'operatore ritiene che il sistema di KPI condiviso nell'ambito del Gruppo di Monitoraggio Impegni (GMI) debba costituire l'unico sistema di calcolo delle *performance* di riferimento. Sulla base dei lavori svolti in seno al GMI, Telecom Italia ritiene possibile una razionalizzazione degli obblighi anche con riferimento alla produzione dei *database*.

139. AIP, BT Italia, Fastweb e Vodafone ritengono che il regime di *Equivalence of Output*, creatosi in seguito agli Impegni assunti dall'*incumbent* nel 2008 e recepiti dall'Autorità come obblighi regolamentari con delibera n. 731/09/CONS, si sia rilevato inefficace.⁹ In particolare il procedimento Antitrust A428, a parere degli operatori, ha dimostrato in modo chiaro che il modello di *equivalence* vigente non ha impedito di porre in essere comportamenti discriminatori a favore delle divisioni *retail* dell'*incumbent*.

140. Gli operatori BT Italia, Fastweb e Vodafone ritengono quindi necessaria l'evoluzione verso un modello di *Equivalence of Input*, in quanto tale modello – essendo basato sulla fornitura dei servizi intermedi ai concorrenti ed alle divisioni *retail* dell'*incumbent* alle medesime condizioni, inclusi i prezzi, attraverso identici sistemi e processi – fornisce, se opportunamente implementato, maggiori garanzie nel contesto attuale italiano caratterizzato da pervasive pratiche discriminatorie ad opera di Telecom Italia. Anche Tiscali, pur affermando che l'applicazione degli Impegni ha determinato dei miglioramenti nella prestazione di garanzie di non discriminazione, lamenta comunque l'assenza dell'*Equivalence of Input*.

141. BT Italia ritiene che l'attività di revisione del *test* di prezzo avviata dall'Autorità per analizzare le offerte *retail* di Telecom Italia basate su reti in fibra ottica dovrebbe definire ipotesi e assunzioni nuove e significativamente diverse rispetto a quelle previste per i servizi sulla rete in rame. Inoltre, l'operatore osserva che anche l'attuale normativa applicabile ai *test* di prezzo per le offerte in rame necessiterebbe di un'adeguata revisione qualora l'Autorità confermasse la deregolamentazione del prezzo del servizio *bitstream*. Tiscali ritiene carente la verifica di replicabilità in particolare per i nuovi servizi forniti sulla rete in fibra, per i quali viene consentita la commercializzazione prima che sia reso disponibile il relativo modello di verifica della replicabilità.

⁹ Un operatore ha riportato alcune criticità nell'applicazione degli Impegni riguardanti in particolare: i) il nuovo processo di *delivery* (Impegno n. 1); ii) l'asimmetria di informazione tra i *database* di Telecom Italia dedicati agli operatori alternativi e quelli dedicati alle proprie divisioni commerciali; iii) la carenza di un effettivo sistema di monitoraggio dei KPI.

142. Telecom Italia invece non condivide la conferma dell'obbligo di verifica *ex ante* della replicabilità per tutte le proprie offerte al dettaglio relative ai servizi di accesso a banda larga e sostiene che il *test* di prezzo debba essere inteso come uno strumento di verifica dell'obbligo di non discriminazione e quindi dovrebbe essere applicato *ex post*.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

143. Secondo Telecom Italia, l'Autorità dovrebbe rivedere, in accordo alla Raccomandazione sulla non discriminazione e sulla determinazione dei costi, i vigenti obblighi di non discriminazione e le modalità attuative della verifica della replicabilità. In maggiore dettaglio, l'operatore ritiene che i *test* di prezzo delle offerte al dettaglio dovrebbero basarsi sul costo del servizio acquistato dall'operatore più infrastrutturato nell'area geografica di riferimento. Ad avviso di Telecom Italia è, inoltre, necessario che nell'ambito del provvedimento finale sia esplicitamente prevista la revisione, anche anticipata, dell'analisi di mercato al termine del processo di valutazione della proposta di Telecom Italia di implementazione di EoI da parte dell'Autorità.

144. Vodafone ritiene necessaria un'effettiva applicazione degli obblighi di non discriminazione tramite un esplicito divieto per Telecom Italia a commercializzare le proprie offerte *retail* nelle aree in cui gli operatori abbiano riscontrato ostacoli all'accesso alle infrastrutture dell'*incumbent*.

145. AIIP e Clouditalia ritengono gli obblighi di non discriminazione vigenti non sufficienti, anche in ragione della circostanza che la divisione commerciale di Telecom Italia e gli operatori alternativi non si interfacciano con la medesima unità di Telecom Italia con conseguenti vantaggi per l'*incumbent* in termini di informazioni, processi, sistemi e tempistiche di *provisioning* ed *assurance*. Secondo le società, l'Autorità dovrebbe pertanto prevedere una dettagliata revisione degli Impegni a suo tempo assunti da Telecom Italia al fine di prevenire condotte abusive in violazione del generale obbligo di parità di trattamento interna-esterna. In merito, AIIP e Clouditalia ritengono che l'Autorità dovrebbe rafforzare la tutela *ex ante* dell'obbligo di non discriminazione, escludendo ogni ipotesi di flessibilità nel controllo dei prezzi e di semplificazione del *test* di prezzo, poiché modifiche in tal senso comporterebbero un alleggerimento degli obblighi già risultati insufficienti. Le società auspicano, inoltre, un controllo più puntuale del rispetto degli obblighi di non discriminazione tecnica ed economica sul mercato a monte e del connesso obbligo di replicabilità sui mercati a valle, con particolare riguardo alle offerte alla clientela affari. Ad avviso di AIIP e Clouditalia, l'Autorità dovrebbe altresì prevedere specifiche misure correttive da applicare automaticamente qualora le verifiche evidenzino una violazione degli obblighi come, ad esempio, la riduzione retroattiva dei prezzi dei servizi all'ingrosso. Infine, le società ritengono opportuno che, prima di applicare il *test* di prezzo, l'Autorità verifichi la reale replicabilità tecnica sulla base delle offerte regolamentate impiegate nel *test* di prezzo, ed escluda subito la replicabilità (con la conseguente sospensione delle offerte *retail* dell'*incumbent*) nel momento in cui nelle pertinenti offerte manchino le necessarie caratteristiche tecniche o sia insufficiente il termine di preavviso dato ai concorrenti per adeguarsi alle nuove condizioni di offerta (inclusa la copertura territoriale e la disponibilità di un dato servizio).

146. In merito ai temi della separazione della rete e dell'applicazione del principio di *equality of input/output*, Wind ritiene necessario che qualsiasi decisione venga presa dall'Autorità non si traduca né in un peggioramento delle condizioni competitive per gli OAO né in una riduzione degli obblighi in capo a Telecom Italia o in un aumento dei prezzi dei servizi all'ingrosso. A parere dell'operatore, l'eventuale variazione degli obblighi imposti a Telecom Italia potrà essere valutata solo *ex post*, ossia dopo l'avvenuta separazione della rete, e solo dopo aver verificato l'efficacia di quest'ultima nell'applicazione dell'EoI o dell'EoO. Per quanto concerne l'aggiornamento della metodologia del *test* di replicabilità, Wind ritiene necessario che sia effettuato un *test* di replicabilità *ex ante period by period* prima di consentire l'eventuale avvio delle offerte *retail* di Telecom Italia, considerando gli effettivi costi commerciali previsti da Telecom Italia per la vendita dell'offerta ai clienti finali ed utilizzando i costi puntuali della singola catena impiantistica *wholesale* commercializzata da Telecom Italia.

147. A parere di Fastweb, l'implementazione di un sistema di EoI implica un processo lungo e complesso e dunque non idoneo a garantire nel triennio 2014-2016 un effettivo miglioramento della parità di trattamento interna-esterna.